SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 267

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 15 novembre 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 ottobre 2023, n. **160**.

Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, definisce le disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese al fine di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione, garantendone una migliore pianificazione, organizzazione e attuazione nonché rafforzandone le capacità di sostegno alla crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e di perseguimento degli obiettivi di piena coesione sociale, economica e territoriale. La predetta revisione include altresì, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla presente legge, gli incentivi alle imprese aventi natura fiscale, fatta salva la definizione degli aspetti connessi alle modalità di fruizione e di controllo di detti incentivi, che è demandata alla specifica disciplina di settore.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge dispone in ordine all'esercizio della delega legislativa per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese e introduce, altresì, misure volte all'immediato efficientamento dei profili regolatori della materia.

Art. 2.

Princìpi e criteri direttivi generali per l'esercizio della delega

1. Ai fini dell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) il principio della pluriennalità e della certezza dell'orizzonte temporale delle misure di incentivazione, nonché dell'adeguatezza delle stesse rispetto agli obiettivi socio-economici posti, in coerenza con le esigenze di programmazione finanziaria e di bilancio e con le valutazioni *ex ante* sulla base di analisi di contesto e indicatori specifici per le diverse tipologie di incentivo, ferma restando la possibilità di una rimodulazione nel tempo, alla luce dell'effettivo andamento delle misure medesime e delle esigenze di finanza pubblica;

b) il principio della misurabilità dell'impatto nell'ambito economico oggetto di incentivi, sulla base della valutazione *in itinere* ed *ex post*, delle principali misure relative alle politiche di incentivazione in termini di obiettivi socio-economici raggiunti, anche al fine di perseguire una migliore allocazione delle risorse;

c) il principio della programmazione degli interventi di incentivazione da parte delle amministrazioni competenti, anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei;

d) il principio del coordinamento oggettivo e soggettivo delle misure di incentivazione in modo da raggiungere, a parità di risorse, il massimo effetto derivante dall'applicazione delle stesse e da evitare duplicazioni e sovrapposizioni tra soggetti che gestiscono politiche pubbliche di incentivazione;

e) il principio della agevole conoscibilità delle misure di incentivazione fruibili da parte degli imprenditori e delle imprenditrici, in relazione agli obiettivi e alla condizione dei medesimi;

f) il principio della digitalizzazione e della semplicità e uniformità delle procedure anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei, al fine di ridurre, nella misura più ampia possibile, gli oneri burocratici a carico degli imprenditori e delle imprenditrici e assicurare alle imprese l'accessibilità dei contenuti e la trasparenza delle procedure;

g) il principio della più ampia coesione sociale, economica e territoriale per uno sviluppo economico armonico ed equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno;

h) il principio della valorizzazione del contributo dell'imprenditoria femminile alla crescita economica e sociale della Nazione;

i) il principio della strategicità per l'interesse nazionale, al fine di supportare la realizzazione di progetti di comune interesse per la competitività del sistema economico nazionale anche in ambito europeo;

l) il principio secondo cui la qualificazione di professionista non osta alla possibilità di usufruire di specifiche misure incentivanti ove ne ricorrano i presupposti e ove previsto.

Art. 3.

Delega al Governo per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione di un sistema organico per l'attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese nelle forme più idonee ed efficaci a far fronte agli specifici fallimenti del mercato, a stimolare la crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e a ottimizzare la spesa pubblica dedicata.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, anche mediante l'abrogazione e la modifica di disposizioni vigenti nonché l'adozione di nuove disposizioni, nel rispetto dei princìpi generali di cui all'articolo 2 e degli ulteriori princìpi e criteri direttivi definiti agli articoli 4 e 6, il Governo provvede a:

a) razionalizzare l'offerta di incentivi, individuando un insieme definito, limitato e ordinato di modelli di agevolazioni, ad esclusione delle misure di incentivazione in favore dei settori agricolo e forestale nonché della pesca e dell'acquacoltura e ferma restando l'autonomia delle regioni nell'individuazione di ulteriori modelli per l'attuazione di specifici interventi mirati nel rispetto delle diverse realtà territoriali;

b) armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, coordinandola in un testo normativo principale, denominato «codice degli incentivi».

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e il Ministro per le disabilità, nonché di concerto con gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto dei medesimi decreti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Con riferimento al decreto legislativo recante il codice degli incentivi, di cui al comma 2, lettera *b)*, è acquisito altresì il parere del Consiglio di Stato.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi previsti al comma 1, nel rispetto della procedura di cui al comma 3 e dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

Art. 4.

Princìpi e criteri direttivi di delega per la razionalizzazione dell'offerta di incentivi

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, il Governo si attiene, oltre che ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici, nel rispetto dell'autonomia programmatica delle regioni:

a) ricognizione e sistematizzazione delle misure di incentivazione esistenti, sulla base di criteri che tengano conto degli ambiti o delle finalità delle stesse, quali il sostegno agli investimenti, alla ricerca, allo sviluppo, al lavoro, all'occupazione, alla riqualificazione professionale dei lavoratori, alla formazione e all'innovazione e alla sostenibilità ambientale, nonché la facilitazione nell'accesso al credito da parte delle imprese, il rafforzamento patrimoniale delle stesse e la crescita dimensionale, anche favorendo l'aggregazione, o altri ambiti e finalità del sostegno, in rapporto:

1) alle diverse fasi del ciclo di vita delle imprese e alle diverse dimensioni di impresa con riferimento alla definizione dell'Unione europea di piccola e media impresa, di piccole imprese a media capitalizzazione e di imprese a media capitalizzazione;

2) al livello di complessità e alla dimensione dei progetti oggetto delle misure di incentivazione, avendo anche riguardo alla circostanza che i programmi di spesa proposti o attuati dai soggetti beneficiari necessitino o meno di essere sottoposti a valutazioni istruttorie di carattere tecnico, economico e finanziario;

3) agli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale e all'esigenza di sostenere uno sviluppo economico armonico ed equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno e delle aree interne così come individuate dall'accordo di partenariato con la Repubblica italiana relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, di cui alla decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787 *final*, del 15 luglio 2022;

4) alla capacità di coprire ambiti strategici dello sviluppo economico, quali l'efficientamento energetico e la transizione ecologica, la transizione digitale e l'innovazione tecnologica, la valorizzazione delle produzioni nazionali e del *made in Italy* o delle specificità territoriali, la competitività nei mercati esteri, l'attrazione di investimenti esteri, il sostegno all'imprenditoria giovanile, nonché all'imprenditoria femminile ai fini del perseguimento della parità di genere;

5) alle forme delle misure di incentivazione, anche mediante il ricorso a strumenti automatici, compatibilmente con le specificità delle singole misure;

6) fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, all'implementazione di soluzioni tecniche, finanziarie e procedurali che riducano il rischio che l'assegnazione delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi avvenga in un lasso di tempo estremamente ridotto e, in tali casi, sulla base del solo ordine cronologico di presentazione dell'istanza;

b) concentrazione dell'offerta di incentivi, diretta ad evitare la sovrapposizione tra gli interventi e la frammentazione del sostegno pubblico, mediante:

1) la selezione, nell'ambito delle misure di incentivazione individuate ai sensi della lettera *a)*, di quelle più idonee a costituire uno *standard* tipologico e a ricomprendere misure sia già esistenti che future e potenziali, tenendo conto anche dei risultati di attuazione e del riscontro in termini di adesione da parte delle imprese,

nonché, ove disponibili, delle valutazioni di impatto delle misure stesse;

2) il riordino della disciplina legislativa vigente relativa alle misure di incentivazione, da ricondurre ai modelli agevolativi selezionati ai sensi del numero 1), provvedendo alle conseguenti modifiche e abrogazioni;

c) programmazione degli interventi di incentivazione da parte di ciascuna amministrazione competente per un congruo periodo temporale, adeguato alle finalità di sostegno secondo le valutazioni effettuate *ex ante*, in modo da assicurare un sostegno tendenzialmente continuativo e pluriennale, fatte salve le specifiche esigenze degli interventi di carattere emergenziale. Negli atti programmatici sono stabiliti, per il periodo di riferimento:

1) gli obiettivi strategici di sviluppo;

2) le tipologie di interventi da adottare in relazione agli obiettivi strategici;

3) il cronoprogramma di massima relativo all'attuazione degli obiettivi strategici;

4) il quadro finanziario delle risorse e dei fabbisogni di stanziamento.

Art. 5.

Coordinamento con gli incentivi regionali

1. Al fine di favorire un utilizzo sinergico delle complessive risorse disponibili, ivi comprese quelle assegnate nell'ambito della politica di coesione europea, e di prevenire la sovrapposizione degli interventi, i decreti legislativi di cui all'articolo 3 nel disciplinare la programmazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, favoriscono la compartecipazione finanziaria delle regioni, nonché il coordinamento e l'integrazione con gli interventi regionali, e individuano le condizioni e le soluzioni di raccordo, ivi compresa l'istituzione di tavoli di confronto interistituzionali, affinché la programmazione regionale, ivi compresa quella relativa ai Fondi strutturali e di investimento europei, possa tenere conto di quella nazionale in funzione del perseguimento della complementarità di sistemi incentivanti e della massima incentivazione complessiva. Lo Stato e le regioni possono stipulare specifici accordi programmatici.

2. Le soluzioni di raccordo devono in ogni caso prevedere elementi di flessibilità per consentire a tutte le amministrazioni il rispetto dei vincoli e dei tempi di spesa previsti dalle programmazioni di livello regionale, nazionale o europeo.

Art. 6.

Princìpi e criteri direttivi di delega per la formazione di un codice degli incentivi

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b)*, anche in relazione agli adempimenti previsti dall'Unione europea in materia di trasparenza, il Governo provvede a ridefinire, nell'ambito del codice degli incentivi, i princìpi comuni che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di incentivazione alle imprese, anche tenendo conto di quelli ricavabili dai modelli agevolativi selezionati ai sensi dell'articolo 4, e a standardizzare la strumentazione tecnica funzionale, attenendosi, oltre che ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) definizione dei contenuti minimi dei bandi, delle direttive o dei provvedimenti comunque denominati per l'attivazione delle misure di incentivazione alle imprese, inclusi i motivi generali di esclusione delle imprese, l'individuazione della base giuridica di riferimento, i profili procedurali per l'accesso e il mantenimento delle agevolazioni e l'individuazione degli oneri a carico delle imprese beneficiarie nonché la disciplina del cumulo delle agevolazioni nel rispetto dei massimali fissati dalla normativa europea;

b) revisione e aggiornamento dei procedimenti amministrativi concernenti la concessione e l'erogazione di incentivi alle imprese, mediante:

1) riduzione e semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese beneficiarie, con riferimento all'intero *iter* procedurale, nel corso del quale, in ogni caso, non possono essere richiesti documenti e informazioni già in possesso della pubblica amministrazione;

2) contenimento e rispetto, da parte dei soggetti competenti, dei tempi delle attività istruttorie e definizione di una disciplina del soccorso istruttorio dedicata ai procedimenti di cui alla presente lettera;

3) aggiornamento dei criteri per la stipula delle convenzioni con soggetti esterni alle amministrazioni titolari degli interventi di incentivazione, ai fini dello svolgimento delle attività inerenti alla loro attuazione nei confronti delle imprese, con fissazione di un tetto massimo per la remunerazione a valere sugli stanziamenti degli interventi medesimi;

4) armonizzazione e semplificazione delle procedure in materia di controlli nei confronti delle imprese beneficiarie e di verifica sul cumulo delle agevolazioni;

5) definizione dei poteri di autotutela del soggetto competente adeguati al nuovo contesto normativo di riferimento, nonché ridefinizione degli oneri, anche accessori, conseguenti agli atti adottati nell'ambito dell'esercizio dei suddetti poteri di autotutela;

6) valorizzazione dell'uso, da parte dei soggetti competenti per l'attuazione degli interventi di incentivazione, di strumenti digitali sia nei rapporti con le imprese beneficiarie che nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, anche attraverso la messa a punto di piattaforme comuni operanti secondo logiche di servizio attivabili per la gestione di procedimenti agevolativi o fasi di procedimenti riferiti a diverse misure di incentivazione;

c) rafforzamento delle attività di valutazione *ex ante*, *in itinere* ed *ex post* sull'efficacia degli interventi di incentivazione definendo le pertinenti disposizioni applicabili agli interventi di maggiore rilevanza;

d) implementazione di soluzioni tecnologiche, anche basate sull'intelligenza artificiale, dirette a facilitare la piena conoscenza dell'offerta di incentivi, nonché a fornire supporto alla pianificazione degli interventi, alle attività di valutazione di cui alla lettera *c)* e al controllo e al monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure e sugli aiuti concessi;

e) conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, anche rafforzando le funzioni preposte al coordinamento tra le amministrazioni centrali e tra queste e le amministrazioni regionali già esistenti;

f) attribuzione di natura privilegiata ai crediti derivanti dalla revoca dei finanziamenti e degli incentivi pubblici;

g) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli interventi di incentivazione, per le imprese che, fermi restando gli obblighi assunzionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, assumano persone con disabilità;

h) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, per le imprese che valorizzino la quantità e la qualità del lavoro giovanile e del lavoro femminile, nonché il sostegno alla natalità;

i) coinvolgimento delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere azioni di informazione sull'offerta di incentivi e di accompagnamento all'accesso agli stessi da parte del numero più ampio possibile di imprese.

Art. 7.

Termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche

1. All'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118, il comma 3 è abrogato.

Art. 8.

Digitalizzazione, modernizzazione e semplificazione delle procedure di concessione degli incentivi

1. In attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, nonché con riferimento ai princìpi e criteri direttivi indicati all'articolo 6, comma 1, lettere *a)* e *d)*, sono valorizzate le potenzialità del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e della piattaforma telematica «Incentivi.gov.it», di cui all'articolo 18-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai fini di cui al primo periodo, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ai sensi di quanto definito dai decreti legislativi di cui all'articolo 3, implementa il Registro nazionale degli aiuti di Stato e la piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» allo scopo di offrire servizi che, oltre a supportare le fasi attuativa, di monitoraggio e di valutazione, siano in grado di accelerare e migliorare la qualità dell'intervento pubblico sin dalla fase della sua progettazione, anche mediante soluzioni tecnologiche basate sull'intelligenza artificiale idonee ad orientare l'individuazione di ambiti e modalità dell'intervento.

2. Ai fini dell'immediata semplificazione della disciplina vigente, in conformità con le disposizioni recate dal presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al comma 1 assolve, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione da parte dell'amministrazione concedente in attuazione degli obblighi previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, all'onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle pubbliche amministrazioni previsto in relazione alla concessione e all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e all'attribuzione di vantaggi economici ad enti pubblici e privati, di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riferimento a quelli previsti dagli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi inclusi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e dell'acquacoltura, nel rispetto della speciale disciplina disposta per i predetti aiuti ai sensi dell'articolo 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. All'articolo 1, comma 125-*quinquies*, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito *internet* o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza» sono soppresse.

3. La pubblicità legale degli interventi di incentivazione è assicurata dalla pubblicazione nei siti *internet* istituzionali delle amministrazioni competenti e dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» di cui al comma 1. Nella *Gazzetta Ufficiale* sono pubblicati avvisi sintetici sui provvedimenti generali adottati per la disciplina e l'accesso agli interventi medesimi, nonché avvisi sulle relative modificazioni.

4. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di concessione e di erogazione degli incentivi, le amministrazioni titolari degli interventi di incentivazione per le imprese e quelle competenti per il rilascio di certificazioni funzionali ai controlli sui requisiti per l'accesso e la fruizione degli incentivi medesimi promuovono la stipula di protocolli volti a consentire il rilascio accelerato delle certificazioni, anche attraverso modalità di acquisizione e gestione massiva delle richieste e delle verifiche telematiche quali quelle effettuate ai sensi dell'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In via sperimentale, per le predette finalità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* definisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentiti l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e la Commissione nazionale paritetica per le casse edili (CNCE), nonché di concerto con il Ministero dell'interno, protocolli operativi per l'accelerazione delle procedure di rilascio, rispettivamente, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015, e della documentazione antimafia di cui al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché per consentire alle imprese di avviare, su base volontaria, la procedura di verifica della regolarità contributiva fino a quindici giorni in anticipo rispetto alla scadenza del predetto DURC.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. Per le attività di cui all'articolo 8, comma 1, per lo studio, il monitoraggio e la valutazione funzionali all'attuazione delle deleghe previste dalla presente legge, segnatamente per quanto concerne le valutazioni relative all'impatto delle principali misure di incentivazione oggetto di ricognizione e revisione, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2023, 1 milione di euro per l'anno 2024 e 1 milione di euro per l'anno 2025. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 10.

Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 571):

Presentato dal Ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo URSO (Governo MELONI-I), il 3 marzo 2023.

Assegnato alla 9ª Commissione (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), in sede referente, il 5 aprile 2023, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri e difesa), 4ª (Politiche dell'Unione europea), 5ª (Programmazione economica, bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).

Esaminato dalla 9ª Commissione (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), in sede referente, il 12 aprile 2023; il 16 e il 23 maggio 2023; il 7, il 20 e il 27 giugno 2023; il 5, l'11, il 12, il 18, il 19 e il 26 luglio 2023; il 1°, il 2 e il 3 agosto 2023.

Esaminato in Aula il 12 settembre 2023 e approvato il 13 settembre 2023.

Camera dei deputati (atto n. 1406):

Assegnato alla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 20 settembre 2023, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura), XIV (Politiche dell'Unione europea) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 27 e il 28 settembre 2023; il 3, l'11 e il 18 ottobre 2023.

Esaminato in Aula il 23 ottobre 2023 e approvato definitivamente il 25 ottobre 2023.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di leggemodificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note all'art. 1:

— Si riporta l'art. 117 della Costituzione:

«Art. 117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato*(4)*.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.»

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

«Art. 3 (*Intese*). — 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.

4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive».

Note all'art. 6:

— La legge 12 marzo 1999, n. 68, (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 1999, n. 68, Supplemento ordinario.

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) come modificato dalla presente legge:

«Art. 27 (*Delega al Governo in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche*). — 1. Al fine di assicurare la semplificazione degli adempimenti e delle attività di controllo, consentendo l'efficace tutela degli interessi pubblici, nonché di favorire la ripresa e il rilancio delle attività economiche, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi volti a semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) eliminazione degli adempimenti non necessari alla tutela degli interessi pubblici, nonché delle corrispondenti attività di controllo;

b) semplificazione degli adempimenti amministrativi necessari sulla base del principio di proporzionalità rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;

c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni per evitare duplicazioni e sovrapposizioni dei controlli e ritardi al normale esercizio delle attività dell'impresa, assicurando l'efficace tutela dell'interesse pubblico;

d) programmazione dei controlli secondo i princìpi di efficacia, efficienza e proporzionalità, tenendo conto delle informazioni in possesso delle amministrazioni competenti, definendo contenuti, modalità e frequenza dei controlli anche sulla base dell'esito delle verifiche e delle ispezioni pregresse, nonché sulla base del possesso di certificazioni del sistema di gestione per la qualità ISO o di sistemi equivalenti o dell'adozione da parte degli operatori economici di adeguati sistemi e modelli per l'identificazione e la gestione dei rischi;

e) ricorso alla diffida o ad altri meccanismi di promozione dell'ottemperanza alla disciplina a tutela di interessi pubblici per valorizzare l'attività di controllo come strumento di governo del sistema, in un'ottica non solo repressiva, ma anche conoscitiva, di sostegno all'adempimento e di indirizzo;

f) promozione della collaborazione tra le amministrazioni e i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità, anche introducendo meccanismi di dialogo e di valorizzazione dei comportamenti virtuosi, anche attraverso strumenti premiali;

g) accesso ai dati e scambio delle informazioni da parte dei soggetti che svolgono funzioni di controllo ai fini del coordinamento e della programmazione dei controlli anche attraverso l'interoperabilità delle banche dati, secondo la disciplina recata dal codice dell'amministrazione digitale, di cui aldecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto delregolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui aldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché attraverso l'utilizzo del fascicolo d'impresa di cui all'articolo 43-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e degli atti dei controlli compiuti, con i relativi esiti, quando essi confermino, limitino o inibiscano lo svolgimento dell'attività d'impresa;

h) individuazione, trasparenza e conoscibilità degli obblighi e degli adempimenti che le imprese devono rispettare per ottemperare

alle disposizioni normative, nonché dei processi e metodi relativi ai controlli, per mezzo di strumenti standardizzati e orientati alla gestione dei rischi, quali liste di verifica, manuali e linee guida e indirizzi uniformi;

i) verifica e valutazione degli esiti dell'attività di controllo in termini di efficacia, efficienza e sostenibilità;

l) divieto per le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei controlli sulle attività economiche, di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso anche prevedendo sanzioni disciplinari nel caso di inadempienze;

m) individuazione di specifiche categorie per i creatori di contenuti digitali, tenendo conto dell'attività economica svolta;

n) previsione di meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie tra creatori di contenuti digitali e relative piattaforme.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, del Ministro dell'economia e delle finanze e dei Ministri competenti per materia, sentiti le associazioni imprenditoriali, gli enti rappresentativi del sistema camerale e le organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

3. (*abrogato*)

4. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito dei propri ordinamenti, conformano le attività di controllo di loro competenza ai princìpi di cui al comma 1.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea):

«Art. 52 (*Registro nazionale degli aiuti di Stato*). — 1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato".

2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in particolare, le informazioni concernenti:

a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica;

b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nonché dalle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia;

c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli aiuti de minimis ai sensi delregolamento (UE) n. 360/2012della Commissione, del 25 aprile 2012;

d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero ai sensi dell'articolo16delregolamento (UE) 2015/1589del Consiglio, del 13 luglio 2015(46).

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui all'articolo 46 della presente legge, nonché al fine di consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle informazioni relative alle vicende modificative degli stessi.

4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono conservate e rese accessibili senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale, per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettera *d)*, sono conservate e rese accessibili, senza restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione dell'aiuto.

5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento ed è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i registri già esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca.

6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è adottata la disciplina per il funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente articolo, con la definizione delle modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2, compresi i criteri per l'eventuale interoperabilità con le banche di dati esistenti in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua altresì, in conformità con le pertinenti norme europee in materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonché la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli aiuti de minimis di cui al comma 2 già concessi avviene esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1°luglio 2017, si applicano le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti alle imprese, stabilite ai sensi dell'articolo14, comma 2, dellalegge 5 marzo 2001, n. 57.

7. A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso. L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 nonché al secondo periodo del presente comma è rilevato, anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento è rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno».

— Si riporta il testo dell'articolo 18-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58:

«Art. 18-*ter* (*Piattaforma telematica denominata "Incentivi.gov.it"*). — 1. Nell'ambito dei processi di rafforzamento e di incremento dell'efficienza e della trasparenza delle attività delle pubbliche amministrazioni previsti negli obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi europei afferenti alla programmazione 2014-2020 e, in particolare, per contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, è istituita presso il Ministero dello sviluppo economico la piattaforma telematica denominata "Incentivi.gov.it" per il sostegno della politica industriale e della competitività del Paese.

1-*bis*. La piattaforma telematica di cui al comma 1 deve promuovere la conoscenza di tutte le misure di incentivazione e dei programmi di finanziamento gestiti dal Ministero dello sviluppo economico e migliorare la trasparenza e la comprensione delle procedure di accesso e di

erogazione degli incentivi anche attraverso un accesso alle informazioni interattivo e di facile utilizzo che, sulla base delle esigenze dei beneficiari, li indirizzi verso le misure più appropriate ed agevoli la conoscenza dello stato di avanzamento delle procedure di concessione degli incentivi, anche attraverso sistemi dedicati di assistenza.

2. Fermi restando i contenuti previsti al comma 1-*bis*, una sezione della piattaforma è dedicata alle informazioni relative alle misure di sostegno al tessuto produttivo gestite dalle altre amministrazioni pubbliche centrali e locali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed è alimentata attraverso l'interoperabilità con il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al comma 6.

3. Alle spese per lo sviluppo della piattaforma telematica di cui al comma 1 si provvede attraverso l'impiego di quota parte delle risorse, fino ad un ammontare massimo di 2 milioni di euro, a valere sui fondi del programma operativo nazionale"Governancee capacità istituzionale" 2014-2020.

4.

5.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo, ivi incluse le modalità per assicurare l'interoperabilità della piattaforma Incentivi.gov.it con il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di garantire l'immediata disponibilità delle informazioni utili ai sensi dei commi 1-*bis* e 2».

— Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 2017.

— Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 12 (*Provvedimenti attributivi di vantaggi economici*). — 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1».

— Si riporta il testo degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni):

«Art. 26 (*Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati*). — 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citatoarticolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.

3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati».

«Art. 27 (*Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari*). — 1.La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:

a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;

b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;

c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;

d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;

e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;

f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione».

— Si riporta il comma 125-*quinquies* dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), come modificato dalla presente legge:

«125-*quinquies*. Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-*bis*».

— Si riporta il testo dell'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito):

«Art. 48-*bis* (*Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni*). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero dellalegge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19del presente decreto nonché ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018.

2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

2-*bis*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito".

— Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015, reca: «Semplificazione in materia di documento unico di regolarita' contributiva (DURC)».

— Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, reca: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136».

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica):

«Art. 17 (*Copertura finanziaria delle leggi*). — 1. (*omissis*)

2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

(*omissis*)».

23G00167

DECRETO-LEGGE 15 novembre 2023, n. **161**.

Disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di potenziare le iniziative di collaborazione tra Italia e Stati del Continente africano, al fine di promuovere lo sviluppo economico e sociale e di prevenire le cause profonde delle migrazioni irregolari;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare il coordinamento delle iniziative pubbliche e private, anche finanziate o garantite dallo Stato italiano, rivolte a Stati del Continente africano;

Ritenuta la rilevanza strategica del nesso tra sviluppo sociale ed economico condiviso e responsabilità compartecipate per la stabilità e la sicurezza, quale fondamento di rapporti duraturi di reciproco beneficio tra Italia e Stati del Continente africano;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di definire un piano complessivo per lo sviluppo della collaborazione tra Italia e Stati del Continente africano, che si inserisca nella più ampia strategia italiana di tutela e promozione della sicurezza nazionale in tutte le sue dimensioni, inclusa quella economica, energetica, climatica, alimentare e della prevenzione e del contrasto ai flussi migratori irregolari;

Vista, altresì, l'esigenza di un piano che persegua la costruzione di un nuovo partenariato tra Italia e Stati del Continente africano, volto a promuovere uno sviluppo comune, sostenibile e duraturo, nella dimensione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza e che favorisca la condivisione e la partecipazione degli Stati africani interessati all'individuazione, alla definizione e all'attuazione degli interventi previsti dal piano, nonché l'impegno compartecipato alla stabilità e alla sicurezza regionali e globali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, della cultura, della salute, del turismo, per i rapporti con il Parlamento, per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, per la protezione civile e le politiche del mare, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per lo sport e i giovani, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, per le disabilità e per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Piano Mattei

1. La collaborazione dell'Italia con Stati del Continente africano è attuata in conformità a un documento programmatico strategico, denominato «Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei», di seguito «Piano Mattei».

2. Il Piano Mattei individua ambiti di intervento e priorità di azione, con particolare riferimento ai seguenti settori: cooperazione allo sviluppo, promozione delle esportazioni e degli investimenti, istruzione, formazione superiore e formazione professionale, ricerca e innovazione, salute, agricoltura e sicurezza alimentare, approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche, tutela dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici, ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture anche digitali, valorizzazione e sviluppo del partenariato energetico anche nell'ambito delle fonti rinnovabili, sostegno all'imprenditoria e in particolare a quella giovanile e femminile, promozione dell'occupazione, turismo, cultura, prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare e gestione dei flussi migratori legali.

3. Il Piano Mattei prevede strategie territoriali riferite a specifiche aree del Continente africano, anche differenziate a seconda dei settori di azione.

4. Il Piano Mattei ha durata quadriennale e può essere aggiornato anche prima della scadenza.

5. Le amministrazioni statali conformano le attività di programmazione e di attuazione delle politiche pubbliche di propria competenza al Piano Mattei con le modalità previste dagli ordinamenti di settore, nell'ambito delle competenze stabilite dalla normativa vigente.

Art. 2.

Cabina di regia per il Piano Mattei

1. È istituita la Cabina di regia per il Piano Mattei, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e composta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con funzioni di vicepresidente, dagli altri Ministri, dal Vice Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale delegato in materia di cooperazione allo sviluppo, dal Vice Ministro delle imprese e

del made in Italy delegato in materia di promozione e valorizzazione del made in Italy nel mondo, dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, dal presidente dell'ICE-Agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché da un rappresentante della società Cassa depositi e prestiti S.p.A., uno della società SACE S.p.A. e uno della società Simest S.p.A. Della Cabina di regia fanno, altresì, parte rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e del terzo settore, rappresentanti di enti pubblici o privati, esperti nelle materie trattate, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Su delega del Presidente, la Cabina di regia è convocata e presieduta dal vicepresidente.

3. Per la partecipazione alla Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. Il segretariato della Cabina di regia è assicurato dalla struttura di missione di cui all'articolo 4.

Art. 3.

Compiti della Cabina di regia

1. Ferme restando le funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'attività del Governo spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia:

a) coordina, nel quadro della tutela e della promozione degli interessi nazionali, le attività di collaborazione tra Italia e Stati del Continente africano svolte, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle amministrazioni pubbliche ad essa partecipanti;

b) finalizza il Piano Mattei e i relativi aggiornamenti;

c) monitora, anche ai fini del suo aggiornamento, l'attuazione del Piano;

d) approva la relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 5;

e) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato interessato;

f) promuove iniziative finalizzate all'accesso a risorse messe a disposizione dall'Unione europea e da organizzazioni internazionali, incluse le istituzioni finanziarie internazionali e le banche multilaterali di sviluppo;

g) coordina le iniziative di comunicazione relative all'attuazione del Piano Mattei.

Art. 4.

Struttura di missione

1. Per le finalità di cui al presente decreto, è istituita, a decorrere dal 1° dicembre 2023, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, una struttura di missione, alla quale è preposto un coordinatore e articolata in due uffici di livello dirigenziale generale, compreso quello del coordinatore, e in due uffici di livello dirigenziale non generale. Il coordinatore è individuato tra gli appartenenti alla carriera diplomatica, posto in posizione di fuori ruolo.

2. La struttura di missione svolge le seguenti attività:

a) assicura supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano Mattei e ai suoi aggiornamenti;

b) assicura supporto al Presidente e al vicepresidente della Cabina di regia nell'esercizio delle rispettive funzioni;

c) cura il segretariato della Cabina di regia;

d) predispone la relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 5.

3. La struttura di missione è composta da due unità dirigenziali di livello generale, tra cui il coordinatore, da due unità dirigenziali di livello non generale e da quindici unità di personale non dirigenziale. Le unità di personale non dirigenziale di cui al primo periodo sono individuate tra il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e tra il personale dei Ministeri e di altre amministrazioni pubbliche, autorità indipendenti, enti o istituzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il predetto contingente di personale non dirigenziale può essere, altresì, composto da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle amministrazioni centrali dello Stato in base a rapporto regolato mediante convenzioni. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 193.410 per l'anno 2023 e di euro 2.320.903 annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Alla struttura di missione è assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che prestano la propria attività a titolo gratuito con rimborso delle spese di missione. Per le spese di missione di cui al primo periodo nonché per le attività della struttura di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 41.667 per l'anno 2023 e di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2024.

5. Il personale della struttura di missione non appartenente alla Presidenza del Consiglio dei ministri è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per la durata del collocamento fuori ruolo, è reso indisponibile un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Il trattamento economico del personale di cui al presente comma è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 303 del 1999.

6. Ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali, ivi compreso quello di coordinatore della struttura di missione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Art. 5.

Relazione annuale al Parlamento

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Governo trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano, previa approvazione da parte della Cabina di regia. La relazione indica altresì le misure volte a migliorare l'attuazione del Piano Mattei e ad accrescere l'efficacia dei relativi interventi rispetto agli obiettivi perseguiti.

Art. 6.

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, pari ad euro 235.077 per l'anno 2023 e ad euro 2.820.903 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

CROSETTO, *Ministro della difesa*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

LOLLOBRIGIDA, *Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

VALDITARA, *Ministro dell'istruzione e del merito*

BERNINI, *Ministro dell'università e della ricerca*

SANGIULIANO, *Ministro della cultura*

SCHILLACI, *Ministro della salute*

GARNERO SANTANCHÉ, *Ministro del turismo*

CIRIANI, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

CALDEROLI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

MUSUMECI, *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*

FITTO, *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*

ABODI, *Ministro per lo sport e i giovani*

ROCCELLA, *Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*

LOCATELLI, *Ministro per le disabilità*

ALBERTI CASELLATI, *Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

23G00173

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 2023.

Scioglimento del consiglio comunale di Arona e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Arona (Novara);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da dieci consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Arona (Novara) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alfonso Terribile è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 2023

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Arona (Novara), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da dieci componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 9 ottobre 2023, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Novara, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 10 ottobre 2023.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Arona (Novara) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Alfonso Terribile, prefetto in quiescenza.

Roma, 26 ottobre 2023

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

23A06240

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 2023.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 15 settembre 2022 nel territorio dei Comuni di Gubbio, di Pietralunga e di Scheggia e Pascelupo, in Provincia di Perugia.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 3 NOVEMBRE 2023

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2022, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 15 settembre 2022 nel territorio dei Comuni di Gubbio, di Pietralunga e di Scheggia e Pascelupo, in Provincia di Perugia e con la quale sono stati stanziati euro 600.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 novembre 2022, n. 946 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 15 settembre 2022 nel territorio dei Comuni di Gubbio, di Pietralunga e di Scheggia e Pascelupo, in Provincia di Perugia»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2023, con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2022, è stato integrato di euro 8.400.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto le-

gislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere *b)* e *c)* e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

Vista la nota del 22 settembre 2023 del Presidente della Regione Umbria - Commissario delegato con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 24 ottobre 2023;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 15 settembre 2022 nel territorio dei Comuni di Gubbio, di Pietralunga e di Scheggia e Pascelupo, in Provincia di Perugia.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
MUSUMECI

23A06269

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 7 novembre 2023.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Piemonte il 6 luglio 2023.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Vista la comunicazione della Commissione (2022/C 485/01) relativa agli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Esaminato, in particolare, l'art. 25 del suddetto regolamento 2022/2472, riguardante gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472, relativamente al decreto ministeriale 22 maggio 2023, rubricata al n. SA.109287(2023/XA);

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni

«Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2023, n. 72;

Esaminata la proposta della Regione Piemonte di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate e piogge alluvionali del 6 luglio 2023 nelle Province di Asti, Cuneo, Città metropolitana di Torino.

Dato atto alla Regione Piemonte di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Piemonte di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse alle attività agricole;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse alle attività agricole nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Asti:

grandinate del 6 luglio 2023;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Roccaverano, San Giorgio Scarampi, Serole, Vesime;

Cuneo:

grandinate del 6 luglio 2023;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Alba, Albaretto della Torre, Barbaresco, Benevello, Bosia, Castagnito, Castino, Cortemilia, Cravanzana, Diano d'Alba, Feisoglio, Grinzane Cavour, Guarene, Lequio Berria, Levice, Mango, Montaldo Roero, Monteu Roero, Neive, Neviglie, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piobesi d'Alba, Rocchetta Belbo, Roddi, Torre Bormida, Vezza d'Alba;

piogge alluvionali del 6 luglio 2023;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio del Comune di Rocchetta Belbo;

Città metropolitana di Torino:

grandinate del 6 luglio 2023;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Carignano, Cavour, Pralormo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

23A06241

DECRETO 7 novembre 2023.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Emilia-Romagna il 13 luglio 2023, il 22 luglio 2023 e dal 25 luglio 2023 al 27 luglio 2023.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'indivi-

duazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Vista la comunicazione della Commissione (2022/C 485/01) relativa agli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Esaminato, in particolare, l'art. 25 del suddetto regolamento 2022/2472, riguardante gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472, relativamente al decreto ministeriale 22 maggio 2023, rubricata al n. SA.109287(2023/XA);

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2023, n. 72;

Esaminata la proposta della Regione Emilia-Romagna di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

venti impetuosi del 13 luglio 2023, del 22 luglio 2023 e dal 25 luglio 2023 al 27 luglio 2023 nella Provincia di Ravenna;

Dato atto alla Regione Emilia-Romagna di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Emilia-Romagna di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Ravenna:

venti impetuosi del 13 luglio 2023, del 22 luglio 2023 e dal 25 luglio 2023 al 27 luglio 2023;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

23A06242

DECRETO 7 novembre 2023.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Emilia-Romagna il 3 luglio 2023.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'articolo 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, e successive modificazioni ed in-

tegrazioni, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'articolo 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Vista la comunicazione della Commissione (2022/C 485/01) relativa agli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Esaminato, in particolare, l'articolo 25 del suddetto regolamento 2022/2472, riguardante gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472, relativamente al decreto ministeriale 22 maggio 2023, rubricata al n. SA.109287(2023/XA);

Visto l'articolo 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2023, n. 72;

Esaminata la proposta della Regione Emilia-Romagna di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

venti impetuosi del 3 luglio 2023 nella Provincia di Modena;

Dato atto alla Regione Emilia-Romagna di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Emilia-Romagna di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Modena:

venti impetuosi del 3 luglio 2023;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio del Comune di Castelfranco Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

23A06243

DECRETO 7 novembre 2023.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lombardia dal 12 al 25 luglio 2023.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Vista la comunicazione della Commissione (2022/C 485/01) relativa agli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Esaminato, in particolare, l'art. 25 del suddetto regolamento 2022/2472, riguardante gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472, relativamente al decreto ministeriale 22 maggio 2023, rubricata al n. SA.109287(2023/XA);

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2023, n. 72;

Esaminata la proposta della Regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

venti impetuosi dal 12 al 25 luglio 2023 nelle Province di Brescia e Como;

Dato atto alla Regione Lombardia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Brescia:

venti impetuosi dal 12 al 13 luglio e dal 19 al 25 luglio 2023;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Acquafredda, Alfianello, Artogne, Azzano Mella, Bagnolo Mella, Bagolino, Barbariga, Bassano Bresciano, Bedizzole, Berlingo, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Borgo San Giacomo, Borgosatollo, Borno, Botticino, Bovegno, Brandico, Breno, Brescia, Calcinato, Calvagese della Riviera, Calvisano, Capriano del Colle, Carpenedolo, Castegnato, Castelcovati, Castel Mella, Castenedolo, Castrezzato, Cazzago San Martino, Cellatica, Cerveno, Chiari, Cigole, Coccaglio, Collio, Cologne, Comezzano-Cizzago, Corzano, Dello, Desenzano del Garda, Fiesse, Flero, Gambara, Gardone Val Trompia, Gargnano, Gavardo, Ghedi, Gottolengo, Gussago, Incudine, Isorella, Leno, Lograto, Lonato del Garda, Longhena, Losine, Maclodio, Mairano, Malegno, Malonno, Manerba del Garda, Manerbio, Marone, Mazzano, Moniga Del Garda, Monte Isola, Monticelli Brusati, Montichiari, Montirone, Muscoline, Niardo, Nuvolento, Nuvolera, Offlaga, Orzinuovi, Orzivecchi, Ospitaletto, Ossimo, Padenghe sul Garda, Paderno Franciacorta, Palazzolo sull'Oglio, Pavone del Mella, Pertica Alta, Pezzaze, Pian Camuno, Piancogno, Pisogne, Polpenazze del Garda, Pompiano, Poncarale, Pontevico, Pontoglio, Pozzolengo, Prevalle, Puegnago sul Garda, Quinzano d'Oglio, Remedello, Rezzato, Roccafranca, Rodengo - Saiano, Roncadelle, Rovato, Rudiano, Sabbio Chiese, Sale Marasino, Salò, San Felice del Benaco, San Gervasio Bresciano, San Paolo, San Zeno Naviglio, Saviore dell'Adamello, Sellero, Sirmione, Soiano, Sulzano, Tavernole sul Mella, Torbole Casaglia, Toscolano Maderno, Travagliato, Tremosine sul Garda, Trenzano, Urago d'Oglio, Verolanuova, Verolavecchia, Villachiara, Visano;

venti impetuosi dal 12 al 13 luglio e dal 19 al 25 luglio 2023;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di Bedizzole, Borgosatollo, Botticino, Brescia, Calcinato, Castenedolo, Lonato sul Garda, Mazzano, Montichiari, Nuvolera, Poncarale, Rezzato, San Zeno Naviglio;

Como:

venti impetuosi dal 12 al 25 luglio 2023;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Bregnano, Carbonate, Lomazzo, Mozzate, Rovellasca, Rovello Porro, Turate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

23A06244

DECRETO 7 novembre 2023.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Veneto dal 19 al 26 luglio 2023.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) n. 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Vista la comunicazione della Commissione (2022/C 485/01) relativa agli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visto il regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Esaminato, in particolare, l'art. 25 del suddetto regolamento n. 2022/2472, riguardante gli Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 2022/2472, relativamente al decreto ministeriale 22 maggio 2023, rubricata al n. SA.109287(2023/XA);

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2023, n. 72;

Esaminata la proposta della Regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 19 al 26 luglio 2023 nella Città Metropolitana di Venezia e nelle Province di Verona, Vicenza, Treviso, Padova, Rovigo, Belluno;

Dato atto alla Regione Veneto di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Veneto di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle Strutture aziendali;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle Strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Venezia:

grandinate dal 19 al 22 luglio 2023; - provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso D'Artico, Fossò, Mira, Mirano, Pianiga, Santa Maria di Sala, Stra, Vigonovo;

Verona:

grandinate del 24 e del 25 luglio 2023; - provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Albaredo D'Adige, Arcole, Belfiore, Bovolone, Bussolengo, Buttapietra, Caldiero, Castel D'Azzano, Castelnuovo del Garda, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Illasi, Isola della Scala, Lavagno, Lazise, Mezzane di Sotto, Mozzecane, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Pescantina, Peschiera del Garda, Ronco all'Adige, San Bonifacio, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, Soave, Sommacampagna, Sona, Valeggio sul Mincio, Verona, Veronella, Vigasio, Villafranca di Verona, Zevio, Zimella;

Vicenza:

grandinate del 19 luglio 2023; - provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Pozzoleone, Rosà, Tezze sul Brenta;

Treviso:

grandinate del 19 luglio 2023; - provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Pederobba, Giavera del Montello;

Treviso:

grandinate del 21 luglio 2023; - provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Monastier di Treviso, Oderzo, Zero Branco;

Treviso:

grandinate dal 24 al 25 luglio 2023; - provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Godega di Sant'Urbano, Conegliano, San Pietro di Feletto, Pieve di Soligo, Vittorio Veneto;

Padova:

grandinate dal 19 al 26 luglio 2023; - provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Cittadella, Carmignano di Brenta, Fontaniva, Grantorto, San Giorgio in Bosco, Piazzola sul Brenta, Campo San Martino, Santa Giustina in Colle, San Giorgio delle Pertiche, Curtarolo, Borgoricco, Campodarsego, Limena, Vigodarzere, Cadoneghe, Villanova di Camposampiero, Vigonza, Saccolongo, Selvazzano Dentro, Montagnana, Vescovana, Boara Pisani;

Rovigo:

grandinate del 26 luglio 2023; - provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Rovigo, Crespino, Guarda Veneta, Salara;

Belluno:

grandinate del 24 e del 25 luglio 2023; - provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Borgo Valbelluna, Cesiomaggiore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

23A06245

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 ottobre 2023.

Individuazione dell'area tematica di «cardiologia-pneumologia», per l'IRCCS di diritto privato «Centro cardiologico S.p.a. Fondazione Monzino» di Milano.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, concernente «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico»;

Visto l'art. 1, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, il quale stabilisce che con decreto del Ministro della salute, sentita la regione competente per territorio, valutata la coerenza dell'area tematica richiesta dall'Istituto con la disciplina oggetto del riconoscimento scientifico di provenienza, sono individuate l'area o le aree tematiche di afferenza valide sino alla successiva conferma del carattere scientifico;

Visto l'allegato 1 del citato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, che individua le aree tematiche di afferenza;

Visto il decreto del Ministro della salute 24 gennaio 2022, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, con il quale è stato confermato il carattere scientifico per la disciplina di «patologie cardiovascolari», all'IRCCS di diritto privato «Centro Cardiologico S.p.a. Fondazione Monzino», con sedi a Milano, via Filodrammatici n. 10 (sede legale), via Carlo Parea n. 4 e via Serrati Menotti n. 12;

Vista la nota acquisita a prot. DGRIC n. 1661 del 24 marzo 2023, con la quale l'IRCCS «Centro cardiologico S.p.a. Fondazione Monzino», codice fiscale e partita I.V.A. n. 13055640158, ha comunicato a questo Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, la proposta dell'afferenza all'area tematica di «cardiologia-pneumologia», sulla base della specializzazione disciplinare oggetto del riconoscimento scientifico di cui al citato decreto del Ministro della salute 24 gennaio 2022;

Vista la nota prot. DGRIC n. 3859 del 25 luglio 2023, con la quale la direzione generale della ricerca e innovazione in sanità, rilevata la coerenza, sul piano scientifico, dell'area tematica di «cardiologia-pneumologia» richiesta dall'Istituto con la specializzazione disciplinare oggetto del riconoscimento scientifico di provenienza, anche alla luce della programmazione triennale 2022-2024, di cui al decreto del direttore generale della ricerca e innovazione in sanità del 23 dicembre 2021, ha provveduto a trasmettere la predetta proposta alla Regione Lombardia;

Vista la nota prot. n. 0034226 del 30 agosto 2023, con la quale la Regione Lombardia ha espresso parere favorevole in merito all'area tematica di «cardiologia-pneumologia» richiesta dall'Istituto in questione;

Decreta:

Art. 1.

1. A parziale modifica ed integrazione del decreto del Ministro della salute 24 gennaio 2022 e ferma restando la vigenza del medesimo, l'area tematica di afferenza individuata per l'IRCCS di diritto privato «Centro cardiologico S.p.a. Fondazione Monzino», con sedi a Milano, via Filodrammatici n. 10 (sede legale), via Carlo Parea n. 4 e via Serrati Menotti n. 12, è «cardiologia-pneumologia».

2. L'area tematica di cui al presente decreto è valida con decorrenza immediata sino alla data della prossima conferma del carattere scientifico.

Roma, 25 ottobre 2023

Il Ministro: SCHILLACI

23A06185

DECRETO 25 ottobre 2023.

Individuazione dell'area tematica di «cardiologia-pneumologia», dell'IRCCS di diritto privato «Multimedica S.p.a.» di Milano.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, concernente «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico»;

Visto l'art. 1, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, il quale stabilisce che con decreto del Ministro della salute, sentita la regione competente per territorio, valutata la coerenza dell'area tematica richiesta dall'Istituto con la disciplina oggetto del riconoscimento scientifico di provenienza, sono individuate l'area o le aree tematiche di afferenza valide sino alla successiva conferma del carattere scientifico;

Visto l'allegato 1 del citato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, che individua le aree tematiche di afferenza;

Visto il decreto del Ministro della salute 26 aprile 2023, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, con il quale è stato confermato il carattere scientifico per la disciplina di «malattie del sistema cardiovascolare», all'IRCCS di diritto privato «Multimedica S.p.a.», con sedi in Milano, via Fantoli n. 16/15 (sede legale e operativa) e in Sesto San Giovanni (MI) - via Milanese n. 300;

Vista la nota acquisita a prot. DGRIC n. 1694 del 27 marzo 2023, con la quale l'IRCCS «MultiMedica S.p.a.», codice fiscale e partita I.V.A. n. 06781690968, ha comunicato a questo Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, la proposta dell'afferenza all'area tematica di «cardiologia – pneumologia», sulla base della specializzazione disciplinare oggetto del riconoscimento scientifico di cui al citato decreto ministeriale 26 aprile 2023;

Vista la nota prot. DGRIC n. 3873 del 25 luglio 2023, con la quale la direzione generale della ricerca e innovazione in sanità, rilevata la coerenza, sul piano scientifico, dell'area tematica di «cardiologia – pneumologia» richiesta dall'Istituto con la specializzazione disciplinare oggetto del riconoscimento scientifico di provenienza, anche alla luce della programmazione triennale 2022-2024, di cui al decreto del direttore generale della ricerca e innovazione in sanità del 23 dicembre 2021, ha provveduto a trasmettere la predetta proposta alla Regione Lombardia;

Vista la nota prot. n. 0034226 del 30 agosto 2023, con la quale la Regione Lombardia ha espresso parere favorevole in merito all'area tematica di «cardiologia - pneumologia» richiesta dall'Istituto in questione;

Decreta:

Art. 1.

1. A parziale modifica ed integrazione del decreto del Ministro della salute 26 aprile 2023 e ferma restando la vigenza del medesimo, l'area tematica di afferenza individuata per l'IRCCS di diritto privato «Multimedica S.p.a.», con sedi in Milano, via Fantoli n. 16/15 (sede legale e operativa) e in Sesto San Giovanni (MI) - via Milanese n. 300, è «cardiologia – pneumologia».

2. L'area tematica di cui al presente decreto è valida con decorrenza immediata sino alla data della prossima conferma del carattere scientifico.

Roma, 25 ottobre 2023

Il Ministro: SCHILLACI

23A06186

DECRETO 25 ottobre 2023.

Individuazione delle aree tematiche di «cardiologia-pneumologia», «ematologia» e «immunologia», «neurologia» e «oncologia», per l'IRCCS di diritto privato «Ospedale San Raffaele S.r.l.» di Milano.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, concernente «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico»;

Visto l'art. 1, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, il quale stabilisce che con decreto del Ministro della salute, sentita la regione competente per territorio, valutata la coerenza dell'area tematica richiesta dall'Istituto con la disciplina oggetto del riconoscimento scientifico di provenienza, sono individuate l'area o le aree tematiche di afferenza valide sino alla successiva conferma del carattere scientifico;

Visto l'allegato 1 del citato decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, che individua le aree tematiche di afferenza;

Visto il decreto del Ministro della salute 3 luglio 2023, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, con il quale è stato confermato il carattere scientifico per la disciplina di «medicina molecolare», all'IRCCS di diritto privato «Ospedale San Raffaele S.r.l.», con sedi in Milano, via Olgettina n. 60 (sede legale) e via Stamira d'Ancona n. 20, quest'ultima identificata come «San Raffaele Turro»;

Vista la nota acquisita a prot. DGRIC n. 0001793 del 31 marzo 2023, con la quale l'IRCCS «Ospedale San Raffaele S.r.l.», codice fiscale e partita I.V.A. n. 07636600962, ha comunicato a questo Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, la proposta dell'afferenza alle aree tematiche di «cardiologia-pneumologia», «ematologia e immunologia», «neurologia» e «oncologia», sulla base della specializzazione disciplinare oggetto del riconoscimento scientifico di cui al citato decreto del Ministro della salute 3 luglio 2023;

vista la nota prot. DGRIC n. 3872 del 25 luglio 2023, con la quale la direzione generale della ricerca e innovazione in sanità, rilevata la coerenza, sul piano scientifico, delle aree tematiche di «cardiologia-pneumologia», «ematologia e immunologia», «neurologia» e «oncologia» richieste dall'Istituto con la specializzazione disciplinare oggetto del riconoscimento scientifico di provenienza, anche alla luce della programmazione triennale 2022-2024, di cui al decreto del direttore generale della ricerca e innovazione in sanità del 23 dicembre 2021, ha provveduto a trasmettere la predetta proposta alla Regione Lombardia;

Vista la nota prot. n. 0034226 del 30 agosto 2023, con la quale la Regione Lombardia ha espresso parere favorevole in merito alle aree tematiche di «cardiologia-pneumologia», «ematologia e immunologia», «neurologia» e «oncologia» richieste dall'Istituto in questione;

Decreta:

Art. 1.

1. A parziale modifica ed integrazione del decreto del Ministro della salute 3 luglio 2023 -e ferma restando la vigenza del medesimo, le aree tematiche di afferenza individuata per l'IRCCS di diritto privato «Ospedale San Raffaele S.r.l.», con sedi in Milano, via Olgettina n. 60 (sede legale) e via Stamira d'Ancona n. 20, quest'ultima identificata come «San Raffaele Turro», sono «cardiologia-pneumologia», «ematologia e immunologia», «neurologia» e «oncologia».

2. Le aree tematiche di cui al presente decreto sono valide con decorrenza immediata sino alla data della prossima conferma del carattere scientifico.

Roma, 25 ottobre 2023

Il Ministro: SCHILLACI

23A06187

DECRETO 25 ottobre 2023.

Individuazione dell'area tematica di «cardiologia-pneumologia» per l'IRCCS di diritto privato «Policlinico San Donato S.p.a.» di San Donato Milanese.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, concernente «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico»;

Visto l'art. 1, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, il quale stabilisce che con decreto del Ministro della salute, sentita la regione competente per territorio, valutata la coerenza dell'area tematica richiesta dall'Istituto con la disciplina oggetto del riconoscimento scientifico di provenienza, sono individuate l'area o le aree tematiche di afferenza valide sino alla successiva conferma del carattere scientifico;

Visto l'allegato 1 del citato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 che individua le aree tematiche di afferenza;

Visto il decreto del Ministro della salute 26 settembre 2023, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, con il quale è stato confermato il carattere scientifico per la disciplina di «malattie del cuore e dei grandi vasi nell'adulto e nel bambino» all'IRCCS di diritto privato «Policlinico San Donato S.p.a.» con riferimento alla sede di San Donato Milanese (MI), alla via Morandi n. 30 e ai laboratori di ricerca siti in Milano, alla via Olgettina n. 60;

Vista la nota acquisita a prot. DGRIC n. 0002161 del 20 aprile 2023, con la quale l'IRCCS «Policlinico San Donato», codice fiscale e partita I.V.A. n. 05853360153, ha comunicato a questo Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, la proposta dell'afferenza all'area tematica di «cardiologia-pneumologia», sulla base della specializzazione disciplinare oggetto del riconoscimento scientifico di cui al citato decreto del Ministro della salute 26 settembre 2023;

Vista la nota prot. DGRIC n. 3863 del 25 luglio 2023, con la quale la Direzione generale della ricerca e innovazione in sanità, rilevata la coerenza, sul piano scientifico, dell'area tematica di «cardiologia-pneumologia» richiesta dall'Istituto con la specializzazione disciplinare oggetto del riconoscimento scientifico di provenienza, anche alla luce della programmazione triennale anni 2022-2024, di cui al decreto del direttore generale della ricerca e innovazione in sanità del 23 dicembre 2021, ha provveduto a trasmettere la predetta proposta alla Regione Lombardia;

Vista la nota prot. n. 0034226 del 30 agosto 2023, con la quale la Regione Lombardia ha espresso parere favorevole in merito all'area tematica di «cardiologia-pneumologia» richiesta dall'Istituto in questione;

Decreta:

Art. 1.

1. A parziale modifica ed integrazione del decreto del Ministro della salute 26 settembre 2023 e ferma restando la vigenza del medesimo, l'area tematica di afferenza individuata per l'IRCCS di diritto privato «Policlinico San Donato S.p.a.» con riferimento alla sede di San Donato Milanese (MI), alla via Morandi n. 30 e ai laboratori di ricerca siti in Milano, alla via Olgettina n. 60, è «cardiologia-pneumologia».

2. L'area tematica di cui al presente decreto è valida con decorrenza immediata sino alla data della prossima conferma del carattere scientifico.

Roma, 25 ottobre 2023

Il Ministro: SCHILLACI

23A06221

DECRETO 25 ottobre 2023.

Individuazione dell'area tematica di «geriatria» per l'IRCCS di diritto pubblico «Istituto nazionale di riposo e cura per anziani» di Ancona.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 concernente «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico»;

Visto l'art. 1, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, il quale stabilisce che con decreto del Ministro della salute, sentita la regione competente per territorio, valutata la coerenza dell'area tematica richiesta dall'Istituto con la disciplina oggetto del riconoscimento scientifico di provenienza, sono individuate l'area o le aree tematiche di afferenza valide sino alla successiva conferma del carattere scientifico;

Visto l'allegato 1 del citato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 che individua le aree tematiche di afferenza;

Visto il decreto del Ministro della salute 1° agosto 2023, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Marche, con il quale è stato confermato il carattere scientifico per la disciplina di «geriatria», dell'IRCCS di diritto pubblico «INRCA - Istituto nazionale di ricovero e cura per anziani», con sede legale in Ancona - via S. Margherita n. 5 - relativamente alle seguenti sedi:

sede legale, di assistenza e di ricerca ubicata in via S. Margherita n. 5 - Ancona;

presidio ospedaliero di ricerca ubicato in via della Montagnola n. 81 - Ancona;

polo scientifico tecnologico «N. Masera» ubicato in via Birarelli n. 8 - Ancona;

presidio ospedaliero di ricerca ubicato in Contrada Mossa - Fermo;

presidio ospedaliero di ricerca ubicato in Contrada Muoio Piccolo - Cosenza;

presidio ospedaliero di ricerca ubicato in via Monteregio n. 13 - Casatenovo, che include l'UOC Pneumologia presso il presidio ospedaliero «San Leopoldo Mandic» di Merate;

servizio di allevamento e sperimentazione animale e biobanca istituzionale per la ricerca sull'invecchiamento ubicato in via Fossatello n. 2 - Falconara Marittima;

Vista la nota prot. n. 0010354 del 31 marzo 2023, con la quale l'IRCCS «Istituto nazionale di riposo e cura per anziani», codice fiscale e partita I.V.A. n. 00204480420, ha comunicato a questo Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, la proposta dell'afferenza all'area tematica di «geriatria», sulla base della specializzazione disciplinare oggetto del riconoscimento scientifico di cui al citato decreto del Ministro della salute 1° agosto 2023;

Vista la nota prot. DGRIC n. 3843 del 25 luglio 2023, con la quale la direzione generale della ricerca e innovazione in sanità, rilevata la coerenza, sul piano scientifico, dell'area tematica di «geriatria» richiesta dall'Istituto con la specializzazione disciplinare oggetto del riconoscimento scientifico di provenienza, anche alla luce della programmazione triennale anni 2022-2024, di cui al decreto del Direttore generale della ricerca e innovazione in sanità del 23 dicembre 2021, ha provveduto a trasmettere la predetta proposta alla regione Marche;

Vista la nota acquisita a prot. DGRIC n. 4167 del 10 agosto 2023, con la quale la Regione Marche ha espresso parere favorevole in merito all'area tematica di «geriatria» richiesta dall'Istituto in questione;

Decreta:

Art. 1.

1. A parziale modifica ed integrazione del decreto del Ministro della salute 1° agosto 2023 e ferma restando la vigenza del medesimo, l'area tematica di afferenza individuata per l'IRCCS di diritto pubblico «INRCA - Istituto nazionale di ricovero e cura per anziani», con sede legale in Ancona - via S. Margherita n. 5, è «geriatria».

2. L'area tematica di cui al presente decreto è valida con decorrenza immediata sino alla data della prossima conferma del carattere scientifico.

Roma, 25 ottobre 2023

Il Ministro: SCHILLACI

23A06222

DECRETO 25 ottobre 2023.

Individuazione dell'area tematica di «neurologia» per l'IRCCS di diritto privato «Istituto neurologico mediterraneo Neuromed» di Pozzilli.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, concernente «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico»;

Visto l'art. 1, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, il quale stabilisce che con decreto del Ministro della salute, sentita la regione competente per territorio, valutata la coerenza dell'area tematica richiesta dall'Istituto con la disciplina oggetto del riconoscimento scientifico di provenienza, sono individuate l'area o le aree tematiche di afferenza valide sino alla successiva conferma del carattere scientifico;

Visto l'allegato 1 del citato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 che individua le aree tematiche di afferenza;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 agosto 2021, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Molise, con il quale è stato confermato il carattere scientifico per la disciplina di «neurologia» all'IRCCS di diritto privato «Istituto neurologico mediterraneo Neuromed», con sede legale in Pozzilli (IS) - via Atinense n. 18, relativamente alle sedi di via Atinense n. 18 e località Camerelle in Pozzilli, nonché per il Polo di ricerca e innovazione Neurobiotech, in Caserta - viale Thomas Edison;

Vista la nota prot. n. 45 del 30 marzo 2023, con la quale l'IRCCS «Istituto neurologico mediterraneo Neuromed», codice fiscale e partita I.V.A. n. 00068310945, ha comunicato a questo Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, la proposta dell'afferenza all'area tematica di «neurologia», sulla base della specializzazione disciplinare oggetto del riconoscimento scientifico di cui al citato decreto del Ministro della salute 9 agosto 2021;

Vista la nota prot. DGRIC n. 3860 del 25 luglio 2023, con la quale la direzione generale della ricerca e innovazione in sanità, rilevata la coerenza, sul piano scientifico, dell'area tematica di «neurologia» richiesta dall'Istituto con la specializzazione disciplinare oggetto del riconoscimento scientifico di provenienza, anche alla luce della programmazione triennale anni 2022-2024, di cui al decreto del direttore generale della ricerca e innovazione in sanità del 23 dicembre 2021, ha provveduto a trasmettere la predetta proposta alla Regione Molise;

Vista la nota prot. n. 149048 del 26 settembre 2023, con la quale la Regione Molise ha espresso parere favorevole in merito all'area tematica di «neurologia» richiesta dall'Istituto in questione;

Decreta:

Art. 1.

1. A parziale modifica ed integrazione del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2021 e ferma restando la vigenza del medesimo, l'area tematica di afferenza individuata per l'IRCCS di diritto privato «Istituto neurologico mediterraneo Neuromed», con sede legale in Pozzilli (IS) - via Atinense n. 18, relativamente alle sedi di via Atinense n. 18 e località Camerelle in Pozzilli, nonché per il Polo di ricerca e innovazione Neurobiotech, in Caserta - viale Thomas Edison, è «neurologia».

2. L'area tematica di cui al presente decreto è valida con decorrenza immediata sino alla data della prossima conferma del carattere scientifico.

Roma, 25 ottobre 2023

Il Ministro: SCHILLACI

23A06223

DECRETO 31 ottobre 2023.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella I e nella Tabella IV di nuove sostanze psicoattive.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;

Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali»;

Considerato che nelle predette tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;

Visto, in particolare, l'art. 14, comma 1, lettera *a)* e lettera *d)* del testo unico, concernente i criteri di formazione della tabella I e della tabella IV;

Tenuto conto delle note pervenute nel primo trimestre dell'anno 2023, da parte dell'Unità di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti le segnalazioni di nuove molecole tra cui: iso-3-MMC; etileneossinitazene; N-pirrolidinil-3,4-DMA e rilmazafone, identificate per la prima volta in Europa, trasmesse dall'Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze (EMCDDA) al punto focale italiano nel periodo dicembre 2022 - marzo 2023;

Considerato che la sostanza iso-3-MMC è un isocatinone, che agisce come stimolante del sistema nervoso centrale, isomero strutturale del catinone 4-MMC, presente nella tabella I;

Considerato che la sostanza etileneossinitazene è un oppioide sintetico della famiglia dei 2-benzilbenzimidazoli e, nello specifico, è un 5-nitro-2-benzimidazolo,

che appartiene ad un gruppo di sostanze comunemente denominato come «nitazeni», che si suppone abbia effetti analgesici narcotici tipici degli oppioidi e che analogamente ad altre classi di analgesici oppioidi come la morfina e il fentanil, i composti appartenenti ai 2-benzilbenzimidazoli attivano i recettori μ-oppioidi nel sistema nervoso centrale, con effetti acuti che comprendono: euforia, rilassamento, analgesia (riduzione della capacità di sentire il dolore), sedazione (induzione di uno stato di calma o sonno), bradicardia (rallentamento del cuore), ipotermia (abbassamento eccessivo della temperatura corporea) e depressione respiratoria (rallentamento della respirazione) che rappresenta il pericolo maggiore per i consumatori, dato che piccole quantità, per via dell'elevata potenza di alcuni di questi composti, possono causare un'intossicazione acuta da depressione respiratoria potenzialmente letale;

Considerato che N-pirrolidinil-3,4-DMA è una sostanza di tipo amfetaminico, con effetti stimolanti sul sistema nervoso centrale, derivato N-pirrolidinico della fenetilammina 3,4-DMA (3,4-dimetossiamfetamina);

Considerato che la sostanza rilmazafone è un eterociclo sostituito 1,2,4-triazolico della classe dei triazolilbenzofenoni nonché un derivato con anello aperto della 1,4-benzodiazepina, che pur non essendo classificato come benzodiazepina, mostra effetti simili alle benzodiazepine, che trovano generale collocazione nella tabella IV;

Tenuto conto che rilmazafone è stato approvato in Giappone come farmaco da prescrizione con il nome commerciale di Rhythmy, per il quale nel 2017 la PMDA (Pharmaceuticals and Medical Devices Agency giapponese) ha richiesto la revisione delle precauzioni per introdurre il rischio di dipendenza da farmaci, di eccitazione nervosa e di confusione e che inoltre, nel database «Vigilyze» dell'Organizzazione mondiale della sanità sono stati registrati 61 rapporti sulla sicurezza di singoli casi (ICSR), tra il 1991 e il 2018, associati a rilmazafone;

Vista la nota pervenuta da parte dell'AIFA in data 8 maggio u.s., con la quale si informa che non risulta attualmente autorizzato alcun medicinale a base di rilmazafone né in Italia, né in Europa e che a quella stessa data non risultano pervenute all'Agenzia domande di autorizzazione al commercio di medicinali a base di rilmazafone;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con note del 26 gennaio 2023, del 12 aprile 2023 e dell'8 maggio 2023 e successiva integrazione del 7 giugno 2023, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico delle sostanze: iso-3-MMC; etileneossinitazene; N-pirrolidinil-3,4-DMA e all'inserimento nella tabella IV del testo unico della sostanza: rilmazafone;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 12 settembre 2023, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico delle sostanze: iso-3-MMC; etileneossinitazene; N-pirrolidinil-3,4-DMA e all'inserimento nella tabella IV del testo unico della sostanza: rilmazafone;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'aggiornamento delle tabelle I e IV del testo unico, a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Europa;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

etileneossinitazene (denominazione comune);

2-{2-[(2,3-diidro-1-benzofuran-5-il)metil]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-il}-N,N-dietiletan-1-ammina (denominazione chimica);

analogo di etonitazene diidrobenzofurano (altra denominazione);

3'-desossi-3',4'-metilenediossinitazene (altra denominazione);

diidrofuronitazene (altra denominazione);

tetraidrofuranitazene (altra denominazione);

iso-3-MMC (denominazione comune);

1-(metilammino)-1-(3-metilfenil)propan-2-one (denominazione chimica);

1-(metilammino)-1-(3-metilfenil)-2-propanone (altra denominazione);

1-(metilammino)-1-(m-tolil)propan-2-one (altra denominazione);

1-(metilammino)-1-(3-metilfenil)acetone (altra denominazione);

iso-3-metilmetcatinone (altra denominazione);

N-pirrolidinil-3,4-DMA (denominazione comune);

1-[2-(3,4-dimetossifenil)-1-metiletil]-pirrolidina) (denominazione chimica);

1-(1-(3,4-dimetossifenil)propan-2-il)pirrolidina (altra denominazione);

N-pirrolidinil-DMA (altra denominazione);

N-pirrolidinil-3,4-dimetossiamfetamina (altra denominazione);

N-pirrolidinil-dimetossiamfetamina (altra denominazione).

2. Nella tabella IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

rilmazafone (denominazione comune);

5-[[(2-amminoacetil)ammino]metil]-1-[4-cloro-2-(2-clorobenzoil)fenil]-N,N-dimetil-1H-1,2,4-triazolo-3-carbossammide (denominazione chimica);

450191-S (altra denominazione).

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2023

Il Ministro: SCHILLACI

23A06188

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di mepivacaina cloridrato e adrenalina, «Zetacain con Adrenalina».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 238/2023 del 6 novembre 2023

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ZETACAIN CON ADRENALINA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), Foglio illustrativo (FI) ed Etichette (Eti), parti integranti della presente determina, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare di A.I.C.: Intermedical S.r.l. con sede e domicilio fiscale in via legge Negrelli, 4 - 39100 Bolzano - Italia.

Confezione: «20 mg/ml + 0,010 mg/ml soluzione iniettabile in cartuccia» 50 cartucce da 1,8 ml - A.I.C. n. 047161017 (in base 10) 1DZ7PT (in base 32).

Principi attivi: mepivacaina cloridrato e adrenalina.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti

Pierrel S.p.a.,

Strada Statale Appia n. 46/48, 81043 Capua (CE), Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «20 mg/ml + 0,010 mg/ml soluzione iniettabile in cartuccia» 50 cartucce da 1,8 ml.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «20 mg/ml + 0,010 mg/ml soluzione iniettabile in cartuccia» 50 cartucce da 1,8 ml.

Classificazione ai fini della fornitura: USPL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente da specialisti: anestesisti rianimatori, specialisti in odontoiatria e stomatologia, odontoiatri, chirurghi maxillo-facciali.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Obbligo specifico di completare le attività post-autorizzative

Il titolare A.I.C. è tenuto a presentare entro sei mesi le QP *declaration* aggiornate relative alla conformità alle GMP per le sostanze attive dei fabbricanti di mepivacaina cloridrato e adrenalina tartrato, basate su *audit* più recenti o, in alternativa, le date di conduzione degli *audit* e i termini per la presentazione all'autorità competente delle succitate QP *declaration* aggiornate.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della presente determina.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A06224

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di vaccino antirabbico, inattivato, «Verorab».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 240 del 3 novembre 2023

Procedura europea n. FR/H/0789/001/MR.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale VERORAB, le cui caratteristiche sono riepilogate nel Riassunto delle carat-

teristiche del prodotto (RCP), Foglio illustrativo (FI) ed Etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur, con sede legale e domicilio fiscale in Espace Henry Vallee, 14, 69007 Lyon, Francia.

Confezioni:

«Polvere e solvente per sospensione iniettabile» 1 flaconcino in vetro polvere da 3,25 UI e 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml di solvente con ago presaldato - A.I.C. n. 050684012 (in base 10) 1JBS3D (in base 32).

«Polvere e solvente per sospensione iniettabile» 10 flaconcini in vetro polvere da 3,25 UI e 10 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml di solvente con ago presaldato - A.I.C. n. 050684024 (in base 10) 1JBS3S (in base 32);

«Polvere e solvente per sospensione iniettabile» 1 flaconcino in vetro polvere da 3,25 UI e 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml di solvente senza ago - A.I.C. n. 050684036 (in base 10) 1JBS44 (in base 32);

«Polvere e solvente per sospensione iniettabile» 10 flaconcini in vetro polvere da 3,25 UI e 10 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml di solvente senza ago - A.I.C. n. 050684048 (in base 10) 1JBS4J (in base 32).

Principio attivo: Vaccino antirabbico, inattivato.

Produttori del principio attivo:

Sanofi Pasteur 14 Espace Henry Vallee
Lyon 69007 Francia;

Sanofi Pasteur,
Voie de L'Institut Parc Industriel D'Incarville BP 101,
27100 Val De Reuil, Francia;

Sanofi Pasteur, 31-33 quai Armand Barbès, 69250 Neuville sur Saône, Francia.

Produttore responsabile del controllo di qualità:

Sanofi Pasteur, Voie de L'Institut Parc Industriel D'Incarville BP 101, 27100 Val De Reuil, Francia;

Sanofi Pasteur, Campus Merieux, 1541 Avenue Marcel Merieux, 69280 Marcy L'Etoile;

Sanofi Pasteur, 31-33 quai Armand Barbès,
69250 Neuville sur Saône, Francia.

Produttore del prodotto finito:

Sanofi Pasteur 14 Espace Henry Vallee Lyon 69007 France;

Sanofi Pasteur, Voie de L'Institut Parc Industriel D'Incarville BP 101, 27100 Val De Reuil, Francia;

Sanofi Aventis Zrt, Bdg. DC5 - Campona Utea 1, Budapest XXII, 1225 Hungary;

Sanofi Pasteur, 31-33 quai Armand Barbès, 69250 Neuville sur Saône, Francia;

Sanofi Pasteur, Campus Merieux, 1541 Avenue Marcel Merieux, 69280 Marcy L'Etoile, Francia.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Sanofi Pasteur 14 Espace Henry Vallee Lyon 69007 Francia;

Sanofi Pasteur
Voie de L'Institut Parc Industriel D'Incarville BP 101,
27100 Val De Reuil, Francia;

Sanofi Pasteur
Campus Merieux, 1541 Avenue Marcel Mérieux,
69280 Marcy L'Etoile, Francia;

Sanofi Aventis Zrt, Bdg. DC5
Campona Utea 1,
Budapest XXII, 1225 Ungheria.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

Classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla Data comune di rinnovo europeo (CRD) 3 maggio 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A06225

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di reboxetina, «Edronax».

Estratto determina AAM/PPA n. 715/2023 del 6 novembre 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle seguenti variazioni, approvate dallo Stato membro di riferimento (RMS), relativamente al medicinale «EDRONAX»:

Tipo II, C.I.3.b) - Adeguamento degli stampati in base alla procedura europea SE/H/xxxx/WS/553; modifiche dei testi, in linea con la raccomandazione PRAC EMEA/PRAC/257435/2020, per includere le informazioni relative alla insorgenza della «sindrome serotoninergica».

Tipo IB, C.I.z) - Aggiornamento degli stampati in base alla procedura europea SE/H/xxxx/WS/672, per allineamento delle informazioni sui prodotti a base di Reboxetina.

Si modificano i paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 5.1, 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e i corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e dell'etichettatura; modifiche di adeguamento al QRD *template*, nella versione corrente e modifiche editoriali.

Confezioni A.I.C. n.:

033632011 - 20 compresse 4 mg

033632023 - 60 compresse 4 mg

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., codice fiscale 02774840595, con sede legale e domicilio fiscale in Via Isonzo, 71, 04100 Latina, Italia

Procedure europee:

SE/H/xxxx/WS/553 (SE/H/1848/001/II/005)

SE/H/xxxx/WS/672 (SE/H/1848/001/IB/058)

Codici pratica: VC2/2022/127 – C1B/2023/626

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A06226

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di triazolam, «Halcion».

Estratto determina AAM/PPA n. 720/2023 del 6 novembre 2023

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale «HALCION»:

Tipo II, C.I.z) - Aggiornamento degli stampati del medicinale, al fine di armonizzare le informazioni su «dipendenza, astinenza e abuso». Si modificano i paragrafi 4.2, 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e le sezioni corrispondenti del foglio illustrativo.

Confezioni A.I.C. n.:

024713048 - «125 microgrammi compresse» 10 compresse

024713051 - «250 microgrammi compresse» 10 compresse

024713063 - «125 microgrammi compresse» 20 compresse

024713075 - «250 microgrammi compresse» 20 compresse

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., codice fiscale 02774840595, con sede legale e domicilio fiscale in Via Isonzo, 71, 04100 Latina, Italia

Procedura europea: DE/H/xxxx/WS/1161

Codice pratica: VN2/2022/206

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A06227

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano

Con determina aRM - 186/2023 - 2937 del 2 novembre 2023 è stata revocata, su rinuncia della BB Farma S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela:

medicinale: IMOVANE;

confezione: 050272018;

descrizione: «7,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili;

paese di provenienza: Romania;

medicinale: BUSCOPAN COMPOSITUM;

confezione: 050415013;

descrizione: «10 mg + 500 mg compresse rivestite» 20 compresse in blister AL/PVC;

paese di provenienza: Grecia;

medicinale: NAPRILENE;

confezione: 037961012;

descrizione: «20 mg compresse» 14 compresse;

paese di provenienza: Spagna;

medicinale: VOLTAREN EMULGEL;

confezione: 037959018;

descrizione: «1% gel» tubo da 50 g;

paese di provenienza: Francia;

medicinale: ZIRTEC;

confezione: 038386013;

descrizione: «10 mg/ml gocce orali soluzione» flacone 20 ml;

paese di provenienza: Spagna;

medicinale: TIMOGEL;

confezione: 049738014;

descrizione: «1 mg/g gel oftalmico» 30 contenitori monodose PEBD da 0.4 g;

paese di provenienza: Portogallo.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A06228

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela dei medicinali per uso umano «Ananase» e «Nettacin Collirio».

Con determina aRM - 187/2023 - 3468 del 2 novembre 2023 è stata revocata, su rinuncia della Gekofar S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela:

medicinale: ANANASE;

confezione: 045694015;

descrizione: «40 mg compresse rivestite» 20 compresse rivestite;

paese di provenienza: Portogallo;

medicinale: NETTACIN COLLIRIO;

confezione: 048448017;

descrizione: «0,3% collirio, soluzione» flacone 5 ml;

paese di provenienza: Romania.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A06229

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ambroxolo Angelini».

Con la determina n. aRM - 188/2023 n. 219 del 2 novembre 2023 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Aziende chimiche riunite Angelini Francesco ACRAF S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: AMBROXOLO ANGELINI:

confezione: 035980022;

descrizione: «7,5 mg/ml soluzione da nebulizzare» flacone da 50 ml;

confezione: 035980034;

descrizione: «7,5 mg/ml soluzione da nebulizzare» flacone da 100 ml;

confezione: 035980046;

descrizione: «3 mg/ml sciroppo» flacone da 250 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A06230

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di articaina cloridrato e adrenalina, «Zetanest».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 239 del 2 novembre 2023

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ZETANEST, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Intermedical S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Luigi Negrelli, 4 - 39100 Bolzano (BZ), Italia.

Confezioni:

«40 mg/ml + 0,005 mg/ml soluzione iniettabile in cartuccia» 50 cartucce da 1,8 ml - A.I.C. n. 047139011 (in base 10) 1DYL63 (in base 32);

«40 mg/ml + 0,010 mg/ml soluzione iniettabile in cartuccia» 50 cartucce da 1,8 ml - A.I.C. n. 047139023 (in base 10) 1DYL6H (in base 32).

Principi attivi: articaina cloridrato e adrenalina.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Pierrel S.p.a. - SS Appia 7 bis, 46/48 - 81043 Capua (CE), Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: USPL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente da specialisti: anestesisti rianimatori, specialisti in odontoiatria e stomatologia, odontoiatri, chirurghi maxillo-facciali.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Obbligo specifico di completare le attività post-autorizzative

Il titolare A.I.C. è tenuto a presentare entro sei mesi le QP *declaration* aggiornate relative alla conformità alle GMP per le sostanze attive dei fabbricanti di articaina cloridrato e adrenalina tartrato, basate su *audit* più recenti o, in alternativa, le date di conduzione degli *audit* e i termini per la presentazione all'autorità competente delle succitate QP *declaration* aggiornate.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della presente determina.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A06237

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tonofolin»

Con la determina n. aRM - 191/2023 - 7046 del 2 novembre 2023 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Teofarma S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: TONOFOLIN:

confezione: 025990045;

descrizione: «4 mg/8 ml soluzione orale» 10 flaconcini 8 ml;

confezione: 025990060;

descrizione: «4 mg compresse» 20 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A06238

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atiten»

Con determina n. aRM - 192/2023 - 7046 del 2 novembre 2023 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Teofarma S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: ATITEN:

confezione: 005713019;

descrizione: «1 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A06239

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso a valere sui buoni fruttiferi postali e sui Libretti *smart*

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.), rende noto che, a partire dal 15 novembre 2023, ha in emissione una nuova tipologia di buoni fruttiferi postali denominati «Buono soluzione futuro», contraddistinta con la sigla «SF165A231115».

Si rende noto inoltre che - a partire dal 15 novembre 2023 e fino al 10 gennaio 2024 — è disponibile una nuova offerta *Supersmart premium* cinquecentoquaranta giorni, della durata di cinquecentoquaranta giorni ad un tasso di interesse nominale annuo lordo a scadenza pari al 4,00% — destinata ai titolari del Libretto *smart* — che consente di accantonare sul Libretto *smart*, in tutto o in parte, le somme che possano considerarsi nuova liquidità rispetto ai saldi contabili riportati dal Libretto *smart* e dai conti correnti postali/libretti di risparmio postale recanti la medesima intestazione o cointestazione del Libretto *smart*, rilevati alla data dell'8 novembre 2023.

Infine, si rende noto che, a partire dal 15 novembre 2023, aí titolari di Libretto *smart* che abbiano effettuato una richiesta di accredito di una pensione erogata dall'INPS presso Poste italiane o che abbiano ricevuto almeno un accredito di una pensione erogata dall'INPS sul proprio Libretto *smart* ed abbiano in essere il servizio di accredito della pensione sul Libretto s*mart*, è resa disponibile l'offerta *Supersmart* pensione, della durata di trentosessantaquattro giorni, ad un tasso di interesse nominale annuo lordo a scadenza pari al 3,50%, che consente di accantonare sul Libretto *smart*, in tutto o in parte, le somme presenti sul medesimo libretto. Sono escluse le pensioni erogate da istituti/enti diversi.

CDP S.p.a. sì riserva la facoltà di interrompere le suddette offerte ìn qualsiasi momento, senza pregiudizio per le offerte e gli accantonamenti già attivati e dandone comunicazione alla clientela.

Le somme depositate sul Libretto *smart* che non formano oggetto di accantonamento, sono «Tasso base», ad oggi pari allo 0,001% annuo lordo).

Nei locali aperti al pubblico di Poste italiane S.p.a., sul sito www.poste.it nonché sul sito internet della CDP S.p.a. www.cdp.it , sono a disposizione il foglio informativo del nuovo Buono soluzione futuro ed il foglio informativo del Libretto *smart* aggiornato, contenenti informazioni sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche degli investimenti: nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sui siti *internet* www.poste.it e www.cdp.it .

23A06311

COMMISSIONE DI GARANZIA SUGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Movimento politico Forza Italia.

PARTE 1ª
LE FINALITÀ E I SOCI DI FORZA ITALIA

Art. 1.
Silvio Berlusconi Presidente Fondatore

Il Movimento politico Forza Italia è una associazione ispirata e creata da Silvio Berlusconi che ne è il Presidente Fondatore ed è sulla base dei suoi insegnamenti, delle sue intuizioni politiche e della sua guida che essa si è sviluppata, ha operato e continuerà a perseguire le proprie finalità, mantenendo un ruolo centrale nella vita politica italiana, europea ed internazionale.

Art. 1-*bis*.
Finalità

Il Movimento politico Forza Italia è una associazione di cittadini che si riconoscono negli ideali propri delle tradizioni democratiche liberali, cattolico liberali, laiche e riformiste europee. Essi ispirano la loro azione politica ai valori universali di libertà, giustizia e solidarietà concretamente operando a difesa del primato della persona in ogni sua espressione, per lo sviluppo di una moderna economia di mercato e per una corretta applicazione del principio di sussidiarietà.

Art. 1-*ter*.
Denominazione, sede sociale e simbolo

La denominazione sociale è «Movimento politico Forza Italia».

La denominazione può essere modificata secondo le procedure dell'art. 74.

La sede legale del Movimento è fissata in Roma, a via in Lucina n. 17, e può essere modificata con delibera della Segreteria Nazionale.

Il simbolo del Movimento è costituito da un cerchio di colore blu contenente bandiera sventolante suddivisa in due campi, l'uno in alto verde, l'uno in basso rosso, separati con linea obliqua bianca; scritta FORZA ITALIA in carattere maiuscolo bianco; la parola FORZA in campo verde, la parola ITALIA in campo rosso. Il simbolo può essere modificato dalla Segreteria Nazionale.

Alle eventuali modifiche della sede legale e del simbolo non si applicano le procedure di cui all'art. 74.

Art. 2.
Soci

Sono soci del Movimento politico Forza Italia i cittadini italiani di età maggiore di 14 anni che, condividendo i principi ed il programma politico del Movimento, vi abbiano formalmente aderito in ottemperanza alle disposizioni contenute nel regolamento predisposto dal Responsabile Nazionale Organizzazione ed approvato dalla Segreteria Nazionale.

La domanda di adesione comporta la condivisione dei principi e dei programmi del Movimento e l'impegno a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi secondo le attitudini e capacità di ognuno, anche tramite la partecipazione ai Club Forza Italia.

Spetta alla Segreteria Nazionale decidere sulla compatibilità tra l'adesione a Forza Italia e l'appartenenza ad organizzazioni che svolgono attività politiche di rilievo.

Art. 3.
Modalità di adesione

La domanda di adesione va compilata e sottoscritta su apposito modulo e deve recare la firma di almeno un socio presentatore. La presentazione della domanda comporta il versamento della quota associativa annuale secondo le norme previste dal regolamento di cui all'art. 2.

Qualora fa domanda di adesione venga accolta, la qualifica di socio si intende assunta a decorrere dalla data di versamento della quota associativa.

Coloro che siano stati soci di Forza Italia nei tre anni precedenti, ed abbiano perso tale qualifica per mancato rinnovo, dimissioni o provvedimento probivirale, qualora intendano nuovamente aderire al Movimento dovranno segnalare sulla domanda tale circostanza.

Coloro che si trovano in tale condizione non possono esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo nella prima votazione successiva alla reiscrizione per ciascun livello di elezione (Comunale, Circoscrizionale, Provinciale e Cittadino, Congressuale).

La mancata segnalazione della condizione di cui al precedente comma 3 è causa di non accoglimento della domanda, ovvero, se rilevata successivamente all'accoglimento, di espulsione.

Art. 3-*bis*.
La Commissione di Garanzia

La Segreteria Nazionale nomina la Commissione di Garanzia alla quale è devoluta la competenza a decidere in ultima istanza sulle controversie relative all'assunzione della qualifica di socio, nonché alla decadenza da tale qualifica se conseguente al mancato versamento della quota associativa.

La Commissione di Garanzia è composta da sette membri, che rimangono in carica tre anni. La Commissione elegge nel proprio seno un Presidente, che rimane in carica tre anni.

Per la designazione dei membri della Commissione di Garanzia la Segreteria Nazionale procede con voto segreto individuale limitato ai 3/4 degli eligendi. Tale votazione non viene effettuata se il Segretario Nazionale del Movimento formula una proposta che raccoglie l'unanimità dei consensi. In tal caso è consentita l'approvazione per alzata di mano.

La Commissione opera mediante le procedure definite dal regolamento.

Art. 4.
Diritti e doveri dei soci

I soci partecipano alle attività del Movimento in tutte le sue espressioni ed esercitano i diritti di elettorato attivo e passivo secondo le norme dello Statuto e le disposizioni regolamentari, a condizione di essere in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ogni socio è tenuto, nello svolgimento di attività inerenti allo scopo associativo, al rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle delibere degli Organi Direttivi.

Ogni socio si impegna alla massima lealtà nei confronti di Forza Italia e a tenere comportamenti ispirati al rispetto della dignità degli altri soci.

Art. 5.
Perdita della qualità di socio

La qualità di socio del Movimento politico si perde nei seguenti casi:

a) dimissioni;

b) mancato rinnovo;

c) espulsione.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto, inviate alla sede centrale ed hanno effetto immediato. L'Ufficio Nazionale Soci provvede a darne comunicazione agli organi Periferici interessati.

Le dimissioni estinguono eventuali procedimenti in corso dinanzi ai Probiviri.

Il mancato rinnovo conseguente all'omesso pagamento della quota nei termini previsti comporta la decadenza dalla qualità di socio.

L'espulsione viene inflitta in seguito a procedimento disciplinare.

Art. 6.
Elettorato attivo e passivo

Il diritto di elettorato attivo e il diritto di elettorato passivo sono esercitati dai soci che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e si acquisiscono decorsi i termini di accoglimento della domanda di adesione previsti dal regolamento.

Art. 7.
Quote associative. Decadenza per mancato rinnovo.
Esercizio del diritto di voto

La Segreteria Nazionale entro il mese di novembre di ogni anno determina l'ammontare delle quote associative per l'anno successivo.

Il versamento della quota associativa deve avvenire di norma entro il mese di marzo. Il mancato versamento entro il 30 novembre determina la decadenza automatica dalla qualità di socio. Il diritto di voto nelle assemblee può essere esercitato solo dai soci che abbiano già versato la quota per l'anno in corso.

Art. 8.
Esercizio dei diritti associativi e trasferimenti

L'adesione al Movimento politico Forza Italia comporta l'esercizio dei diritti associativi, ed in particolare l'eleggibilità ad ogni carica all'interno del Movimento, salvo i limiti di cui all'art. 6.

L'elettorato attivo nelle Assemblee di primo grado viene esercitato nell'ambito del Comune e della Provincia in cui il socio risiede. In caso di trasferimento di residenza il socio è tenuto ad informare l'Ufficio Nazionale Soci che provvede alle necessarie comunicazioni alle varie sedi territoriali di provenienza e di destinazione.

Art. 9.
Pubblicità e aggiornamento dell'elenco dei soci

L'elenco dei soci non è segreto.

Tutte le operazioni riguardanti le adesioni ed i rinnovi sono svolte dall'Ufficio Nazionale Soci sotto la diretta responsabilità del Responsabile Nazionale Organizzazione.

L'Ufficio Nazionale Soci conserva e aggiorna il registro generale dei soci.

Comunica periodicamente alle varie sedi territoriali tutte le variazioni riguardo la situazione dei soci.

I responsabili di ciascuna articolazione territoriale del Movimento, sulla base di tali comunicazioni, mantengono aggiornato l'elenco ad essi relativo.

Il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali sono assicurati dal regolamento pubblicità elenco soci, che è approvato a maggioranza assoluta dalla Segreteria Nazionale e deve garantire piena conformità a quanto previsto dal «Codice in materia di protezione dei dati personali», di cui al decreto legislativo n. 196/2003.

In particolare, tale regolamento deve disciplinare:

1) la composizione, la tenuta e le forme di pubblicità dell'elenco dei soci;

2) le modalità di accesso ai dati contenuti nell'elenco dei soci da parte dei dirigenti di ciascun livello territoriale, degli eletti, ed eventualmente dei candidati di Forza Italia a cariche istituzionali. In ogni caso nessun accesso ai dati è possibile al di fuori delle fattispecie disciplinate dal regolamento;

3) le forme nelle quali la Commissione di Garanzia di cui all'art. 3-*bis* vigila sull'utilizzo dei dati contenuti nell'elenco dei Soci e decide in caso di contestazioni.

Lo stesso regolamento deve inoltre garantire, con criteri analoghi, la protezione dei dati personali di coloro, persone fisiche o giuridiche, che versano contributi al Movimento, nonché del personale dipendente e dei collaboratori a qualsiasi titolo.

In ogni caso, nessun utilizzo del recapito postale, telefonico o telematico del socio potrà essere effettuato se non previa autorizzazione della persona interessata all'atto dell'adesione.

Art. 9-*bis*.
Parità di genere

In attuazione dell'art. 51 della Costituzione, Forza Italia persegue l'obiettivo della parità tra i sessi negli organismi collegiali e per le cariche elettive.

Gli organismi collegiali sono formati attraverso procedure definite da regolamenti, tali da garantire che nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore ad un terzo. Esclusivamente a questo fine, i regolamenti possono prevedere un ampliamento del numero totale dei membri previsti in ciascun organo collegiale dal presente Statuto, ad eccezione dei Delegati ai Congressi. Per i Collegi Probivirali e la Commissione di Garanzia si applicano le norme di cui all'art. 14-*bis*, lettera *a)*.

Nella competizione per le cariche elettive è garantita la partecipazione, in condizioni di parità di donne e uomini. Fatte salve le prescrizioni di legge, in nessuna lista di candidati presentata da Forza Italia in occasione di competizioni elettorali, uno dei due generi può essere rappresentato in proporzione inferiore a un terzo.

PARTE 2ª
GLI ORGANI E LA STRUTTURA

Art. 10.
Organi Nazionali

Sono organi Nazionali di Forza Italia:

1. il Congresso Nazionale;
2. il Segretario Nazionale;
3. il Consiglio Nazionale;
4. la Segreteria Nazionale;
5. la Conferenza dei Coordinatori Regionali;
6. l'Amministratore Nazionale;
7. il Collegio Nazionale dei Probiviri.

Art. 11.
Struttura Nazionale

Coordinano ed attuano le delibere degli organi Nazionali i Responsabili Nazionali dei Settori:

Organizzazione;

Enti Locali;

Dipartimenti;

Comunicazione ed Immagine;

Formazione.

Il Segretario Nazionale, sentita la Segreteria Nazionale, può istituire nuovi settori oltre a quelli indicati al comma precedente.

Art. 12.
Organi Regionali

Sono Organi Regionali di Forza Italia:

1. il Coordinatore Regionale;
2. il Comitato Regionale;
3. il Consiglio Regionale;
4. il Collegio Regionale dei Probiviri.

Art. 13.
Organi Periferici

Sono Organi Periferici di Forza Italia:

1) nelle Provincie:

il Congresso Provinciale;

il Coordinatore Provinciale;

il Comitato Provinciale;

2) nei Comuni:

l'Assemblea Comunale;

il Coordinatore Comunale;

il Comitato Comunale;

3) nelle città indicate all'art. 30:

il Congresso di Grande Città;

il Coordinatore Cittadino;

il Comitato Cittadino;

l'Assemblea di Circoscrizione;

i Coordinatori di Circoscrizione.

Art. 14.
Validità delle delibere

Gli organi Collegiali deliberano a maggioranza dei presenti, salvo che sia diversamente disposto.

Art. 14-*bis*.
Metodi elettorali

Al fine di garantire la democrazia interna, il pluralismo e il rispetto delle minoranze, nelle elezioni interne sono utilizzati i seguenti metodi:

a) Metodo del voto limitato. I candidati non sono raggruppati in liste. Tutti i soci sono eleggibili, a condizione che - ove previsto dai regolamenti - la candidatura sia stata depositata nelle forme e nei termini stabiliti. Ogni votante può indicare sulla scheda i nomi dei soci che desidera votare, in numero non superiore a una percentuale degli eligendi prevista di volta in volta dallo Statuto e dai regolamenti. Risultano eletti coloro che hanno ricevuto il maggior numero di voti, fino a completamento del numero degli eligendi. In caso di parità, viene scelto il candidato con maggiore anzianità di adesione a Forza Italia e in caso di ulteriore parità il più anziano d'età.

Non è previsto alcun *quorum* minimo di voti.

Qualora nell'organo collegiale così eletto uno dei due sessi risulti rappresentato per una quota inferiore a un terzo del totale, si esclude, fra coloro che risulterebbero eletti, il meno votato fra gli appartenenti al genere più rappresentato, e si sostituisce con il più votato fra i non eletti, appartenente al genere meno rappresentato.

Quest'operazione viene ripetuta fino a quando il genere meno rappresentato non abbia superato la soglia di un terzo del totale. Qualora non vi siano, fra coloro che hanno ottenuto voti, appartenenti al genere meno rappresentato in numero sufficiente, si ripete la votazione, limitatamente al numero di seggi che non è stato possibile ricoprire. In questo caso possono essere validamente votati solo appartenenti al genere meno rappresentato.

b) Metodo D'Hondt. I candidati sono raggruppati in liste. Le liste devono essere depositate in anticipo nelle forme e nei termini previsti dai regolamenti. L'attribuzione dei seggi si effettua dividendo il numero dei voti di ciascuna lista per i successivi divisori interi, fino al numero totale di seggi da attribuire. Si scelgono i quozienti più alti fra quelli così ottenuti, in numero eguale a quello dei seggi da attribuire. Una volta scelti, si dispongono in una graduatoria decrescente.

Ciascuna lista, avrà tanti consiglieri quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.

In caso di parità di quoziente, viene scelto il candidato con maggiore anzianità di adesione a Forza Italia e in caso di ulteriore parità il più anziano d'età.

c) Alzata di mano o acclamazione. In tutte le elezioni previste dal presente statuto è sempre possibile procedere per alzata di mano o per acclamazione, qualora non ci siano obiezioni, nel solo caso in cui il numero dei candidati proposti ad un organo sia pari o inferiore al numero degli eligendi.

PARTE 3ª
GLI ORGANI E LE FUNZIONI NAZIONALI

Art. 15.
Il Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è la più alta assise del Movimento, definisce ed indirizza la linea politica di Forza Italia.

Elegge il Segretario Nazionale, sei membri della Segreteria Nazionale, cinquanta membri del Consiglio Nazionale.

Compete al Congresso Nazionale modificare il presente Statuto, secondo quanto stabilito dall'art. 74.

Il Congresso Nazionale si riunisce in via ordinaria almeno ogni tre anni; è convocato dal Segretario Nazionale su delibera della Segreteria Nazionale che ne stabilisce il luogo, la data e l'ordine del giorno.

Art. 16.
Composizione del Congresso Nazionale

Partecipano al Congresso Nazionale con diritto di voto:

a) i Delegati eletti nei Congressi Provinciali e di Grande Città;

b) i Delegati rappresentanti dei soci residenti all'Estero con un massimo di cento Delegati;

c) i soci del Movimento che siano:

Parlamentari Nazionali ed Europei;

Deputati Regionali e Consiglieri Regionali;

Presidenti o Vice Presidenti di Provincia;

Capigruppo nei Consigli Provinciali;

Sindaci delle città con oltre 15.000 abitanti;

Capigruppo nei Consigli Comunali delle città Capoluogo di Provincia o con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

Coordinatori Regionali;

Coordinatori Provinciali;

Coordinatori Cittadini;

Delegati di Circoscrizione delle Grandi Città;

Dirigenti Nazionali degli uffici Clubs e Promotori Azzurri;

Responsabili Nazionali di Forza Italia Giovani per la Libertà, di Forza Italia Azzurro Donna, di Forza Italia Seniores.

Le modalità di calcolo e di individuazione dei Delegati di cui alle lettere *a)* e *b)* sono previste da apposito regolamento, che deve tenere conto - per quanto riguarda la lettera a) - dei voti ottenuti da Forza Italia

alle più recenti elezioni Europee o Politiche per la Camera dei deputati, nonché del numero di aderenti di ciascuna provincia.

Non sono ammesse deleghe.

Art. 17.
Operazioni preliminari al Congresso Nazionale

La Segreteria Nazionale fissa il luogo, la data e l'ordine del giorno del Congresso Nazionale.

Almeno novanta giorni prima della data fissata:

a) nomina una Commissione alla quale sono demandate tutte le questioni e le controversie relative allo svolgimento delle Assemblee locali ed alle elezioni dei Delegati e la determinazione del numero dei Delegati da eleggere nelle singole assemblee, in base al criterio stabilito dall'articolo precedente;

b) determina con regolamento i Delegati da eleggere in rappresentanza dei soci residenti all'Estero;

c) detta le norme regolamentari relative allo svolgimento del Congresso con particolare riferimento alla costituzione dei seggi elettorali, alle modalità per la presentazione delle candidature, per le votazioni e per lo spoglio delle schede relative all'elezione del Segretario Nazionale, dei membri elettivi della Segreteria Nazionale e del Consiglio Nazionale secondi i criteri di cui al successivo comma 3;

d) detta ogni ulteriore disposizione ritenuta utile.

Il regolamento congressuale deve prevedere i seguenti criteri:

1) l'elezione del Segretario Nazionale del Movimento, dei Membri della Segreteria Nazionale e dei Consiglieri Nazionali avviene di norma a scrutinio segreto;

2) l'elezione del Segretario Nazionale avviene mediante schede. È eletto Segretario Nazionale chi abbia conseguito il maggior numero di voti, purché non inferiore al 40% degli aventi diritto;

3) i membri della Segreteria Nazionale e del Consiglio Nazionale sono eletti sulla base di liste, mediante applicazione del metodo D'Hondt;

4) nelle elezioni di cui ai numeri precedenti, la Presidenza del Congresso può autorizzare il voto per acclamazione o per alzata di mano, qualora i candidati per una carica siano in numero pari o inferiore agli eligendi.

Le nomine dei Delegati rimangono valide anche in caso di eventuale rinvio del Congresso Nazionale, purché lo stesso abbia luogo entro l'anno solare.

Art. 18.
Svolgimento del Congresso Nazionale

Il Congresso nomina il Presidente del Congresso, l'Ufficio di Presidenza, la commissione verifica poteri, i componenti dei seggi ed i questori.

Le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto.

Il numero legale è presunto salvo che per le deliberazioni in cui è espressamente previsto un *quorum* di presenti o di voti.

Il regolamento del Congresso Nazionale definisce le modalità di verifica del numero legale e gli effetti conseguenti.

Art. 19.
Il Segretario Nazionale

Il Segretario Nazionale del Movimento politico Forza Italia è eletto dal Congresso Nazionale secondo le modalità previste da apposito regolamento.

Resta in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Segretario Nazionale dirige il Movimento e lo rappresenta in tutte le sedi istituzionali e politiche. Convoca e presiede la Segreteria Nazionale, il Consiglio Nazionale e il Congresso Nazionale.

Nomina sei membri della Segreteria Nazionale. Nomina i Responsabili Nazionali di Settore. Nomina i Coordinatori Regionali.

Può inoltre delegare specifiche funzioni.

In caso di dimissioni o impedimento permanente del Segretario Nazionale, la Segreteria Nazionale convoca immediatamente il Consiglio Nazionale che provvede alla sua sostituzione temporanea per il periodo strettamente necessario per la convocazione del Congresso Nazionale.

Art. 20.
La Consulta del Segretario Nazionale

Il Segretario Nazionale può avvalersi della collaborazione di una Consulta costituita da esponenti, anche esterni al Movimento, di alto prestigio e rilevanza politica, culturale, professionale e sociale.

La Consulta, nominata dal Segretario Nazionale, ha il compito di fornirgli indicazioni e proposte nonché di elaborare studi ed approfondimenti sui principali temi di carattere politico.

Art. 21.
Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale promuove e coordina l'azione politica del Movimento secondo gli indirizzi programmatici dettati dal Congresso Nazionale.

Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Segretario Nazionale o da un suo delegato.

Elegge ogni tre anni il Collegio Nazionale dei Probiviri.

Sono membri del Consiglio Nazionale i soci che siano:

a) il Segretario Nazionale;

b) i cinquanta soci del Movimento eletti ogni tre anni dal Congresso Nazionale secondo le modalità previste dal regolamento;

c) i componenti della Segreteria Nazionale;

d) ex Presidenti del Consiglio, *ex* Presidenti di Camera, Senato e Parlamento Europeo;

e) Deputati, Senatori e Parlamentari Europei;

f) Coordinatori Regionali;

g) Presidenti delle Giunte Regionali o, in mancanza, Vice Presidenti;

h) Presidenti delle Assemblee Regionali;

i) Coordinatori Provinciali;

j) Presidenti di Giunta Provinciale;

k) Coordinatori Cittadini;

l) Sindaci dei Capoluoghi di Provincia, o delle città con oltre 50.000 abitanti;

m) Capigruppo dei Consigli Regionali;

n) i Dirigenti Nazionali dell'Ufficio Clubs e dei Promotori Azzurri;

o) il Responsabile Nazionale di Forza Italia Giovani per la Libertà;

p) il Responsabile Nazionale di Forza Italia Azzurro Donna;

q) il Responsabile Nazionale Forza Italia Seniores;

r) il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri;

s) il Presidente della Commissione di Garanzia.

Partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Nazionale, senza diritto di voto, ma con facoltà di prendere la parola, e sempre che non ne facciano parte ad altro titolo, i membri del Collegio Nazionale dei Probiviri, i membri della Commissione di Garanzia, i Dirigenti degli Uffici Nazionali.

Il Segretario Nazionale può invitare al Consiglio Nazionale rappresentanti di associazioni di comune ispirazione ideale con il Movimento politico e personalità del mondo politico e culturale. Gli invitati hanno diritto di intervento. In caso di perdita della qualità di socio o impedimento permanente di un membro elettivo, questo viene sostituito da colui che, nella relativa elezione, sia risultato primo dei non eletti.

In caso di parità di voti, prevale l'anzianità di iscrizione al Movimento e, in subordine, l'età anagrafica.

I membri elettivi del Consiglio Nazionale rimangono in carica tre anni, ovvero fino al successivo Congresso Nazionale. I membri di diritto rimangono in carica fino a quando rivestono il ruolo in ragione del quale partecipano al Consiglio Nazionale.

Art. 22.
Convocazione del Consiglio Nazionale

Il Segretario Nazionale convoca il Consiglio Nazionale in via ordinaria almeno due volte all'anno.

Il Consiglio Nazionale è convocato altresì ogni volta che lo richieda almeno 1/4 dei suoi componenti. La richiesta, sottoscritta da tutti gli interessati e corredata dall'ordine del giorno da porre in discussione, deve essere presentata al Segretario Nazionale del Movimento che fissa la data ed il luogo del Consiglio Nazionale e provvede alla convocazione entro sessanta giorni.

Art. 23.
La Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale dà attuazione alle deliberazioni del Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale.

Coordina le attività del Movimento e dei gruppi parlamentari.

La Segreteria Nazionale è composta da:

1) il Segretario Nazionale del Movimento;

2) sei membri eletti dal Congresso Nazionale;

3) i Capigruppo di Senato, Camera e Parlamento Europeo;

4) sei membri nominati dal Segretario Nazionale stesso;

5) l'Amministratore Nazionale:

6) i Responsabili Nazionali dei Settori di cui all'art. 11;

7) il Segretario della Conferenza dei Coordinatori Regionali;

8) i Presidenti o i Vicepresidenti del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e del Parlamento Europeo aderenti a Forza Italia;

9) i Presidenti delle Giunte Regionali aderenti a Forza Italia;

10) tre membri della Conferenza dei Coordinatori Regionali, nominati dal Segretario Nazionale.

I componenti elettivi della Segreteria Nazionale e quelli nominati dal Segretario Nazionale, di cui ai numeri 2 e 4 del precedente comma, restano in carica tre anni, ovvero fino al successivo congresso Nazionale. I componenti di diritto rimangono in carica fino a quando rivestono il ruolo in ragione del quale partecipano alla Segreteria Nazionale.

La Segreteria Nazionale in particolare:

approva il conto preventivo ed il rendiconto consuntivo del Movimento politico;

nomina i Revisori dei Conti per le verifiche contabili secondo quanto previsto dall'art. 47;

emana tutte le norme regolamentari necessarie per l'attuazione dello Statuto.

Possono essere invitati alla Segreteria Nazionale soci del Movimento affinché riferiscano su fatti o argomenti determinati.

In caso di perdita della qualità di socio, dimissioni o impedimento permanente di un membro elettivo, questi è sostituito da colui che sia risultato primo dei non eletti nella votazione relativa. In mancanza, i membri residui della Segreteria Nazionale provvedono alla sostituzione per cooptazione scegliendo fra i membri del Consiglio Nazionale eletti dal Congresso Nazionale. In caso di dimissioni di tutti i membri elettivi, è convocato il Consiglio Nazionale per una nuova elezione.

Entro trenta giorni dall'elezione da parte del Congresso Nazionale dei sei componenti elettivi della Segreteria Nazionale, il Segretario Nazionale provvede al rinnovo della nomina dei membri di cui al comma 2, punto 4, del presente articolo.

In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei membri nominati dal Segretario Nazionale, questi provvede alla sostituzione.

La Segreteria Nazionale delibera a maggioranza.

Art. 24.
La Conferenza dei Coordinatori Regionali

La Conferenza dei Coordinatori Regionali coordina l'attività politica ed organizzativa del Movimento a livello regionale, provinciale e locale secondo le direttive del Segretario Nazionale e le indicazioni del Responsabile Nazionale Organizzazione. È presieduta dal Segretario Nazionale ed è composta dai Coordinatori Regionali, dall'Amministratore Nazionale e dai Responsabili della Struttura Nazionale di cui all'art. 11, dal Coordinatore Nazionale Forza Italia Giovani per la Libertà e dai Dirigenti Nazionali degli Uffici: Adesioni, Club, Promotori Azzurri, Azzurro Donna e Seniores.

Il Segretario Nazionale del Movimento nomina il Segretario della Conferenza che ne coordina l'attività.

I Coordinatori Regionali rimangono in carica tre anni. Gli altri membri della Conferenza dei Coordinatori regionali rimangono in carica fino a quando rivestono il ruolo in ragione del quale partecipano alla Conferenza.

Art. 25.
L'Amministratore Nazionale

L'Amministratore Nazionale ha la legale rappresentanza del Movimento politico di fronte ai terzi ed in giudizio senza alcuna limitazione, per gli atti riferibili agli organi Nazionali, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Egli è abilitato alla riscossione dei contributi previsti dalla legge.

L'Amministratore Nazionale è eletto a maggioranza dei presenti dal Consiglio Nazionale, su proposta della Segreteria Nazionale. Rimane in carica tre anni.

L'Amministratore Nazionale fa parte della Segreteria Nazionale.

Le funzioni dell'Amministratore Nazionale sono descritte nell'art. 46.

Art. 26.
Responsabili Nazionali di Settore di attività

Sono nominati dal Segretario Nazionale i Responsabili Nazionali dei Settori:

Organizzazione;

Enti Locali;

Dipartimenti;

Comunicazione ed Immagine;

Formazione.

Essi collaborano con il Segretario Nazionale al fine di coordinare l'attività del Movimento nei rispettivi settori di competenza.

Il Segretario Nazionale, sentita la Segreteria Nazionale, può istituire nuovi settori oltre a quelli indicati nel presente articolo.

PARTE 4ª
L'ASSETTO REGIONALE

Art. 27.
Il Coordinatore Regionale

Il Segretario Nazionale nomina per ogni Regione il Coordinatore Regionale.

Il Coordinatore Regionale rappresenta il Movimento nelle sedi istituzionali e politiche nell'ambito della Regione, controlla ed indirizza l'attività politica dei Coordinatori Provinciali e assicura la continuità della linea politica degli organi Nazionali del Movimento su tutto il territorio regionale.

Dura in carica tre anni.

Il Coordinatore Regionale nomina:

a) cinque componenti del Comitato Regionale ed indica chi debba assumere la funzione di Vice Coordinatore;

b) i Responsabili Regionali di Settore per le funzioni indicate dall'art. 11.

Il Coordinatore Regionale convoca e presiede il Comitato Regionale ed il Consiglio Regionale.

In caso di impedimento temporaneo le sue funzioni sono svolte dal Vice Coordinatore Regionale.

Art. 28.
Il Comitato Regionale

Sono membri del Comitato Regionale i soci che siano:

1) il Coordinatore Regionale;

2) cinque membri nominati dal Coordinatore Regionale;

3) Responsabili Regionali di Settore;

4) il Tesoriere Regionale, nominato ai sensi dell'art. 28 bis;

5) i membri della Segreteria Nazionale iscritti nella Regione;

6) Coordinatori Provinciali;

7) Coordinatori delle Grandi Città;

8) il Responsabile Regionale di Forza Italia Giovani per la Libertà;

9) il Responsabile Regionale di Forza Italia Azzurro Donna:

10) il Responsabile Regionale di Forza Italia Seniores;

11) il Presidente o il Vice Presidente della Giunta Regionale;

13) il Capogruppo in Consiglio Regionale;

13) il Responsabile Regionale dei Clubs;

14) il Responsabile Regionale dei Promotori Azzurri.

I membri di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) durano in carica tre anni. Tutti gli altri rimangono in carica fino a quando rivestono il ruolo in ragione del quale sono membri del Comitato Regionale.

Il Comitato Regionale si riunisce su convocazione del Coordinatore Regionale almeno una volta ogni due mesi ed opera sotto la sua responsabilità.

Il Comitato Regionale individua le attività da svolgere in ambito regionale per attuare la linea politica del Movimento deliberata in sede nazionale, determina la linea politica regionale del Movimento; coordina le attività svolte in ambito regionale con quelle svolte in ambito provinciale e cittadino.

Il Coordinatore Regionale, il Vice Coordinatore ed i Responsabili Regionali di Settore costituiscono, in seno al Comitato Regionale, la Giunta Esecutiva Regionale per l'attuazione delle delibere degli organi Regionali.

Art. 28-*bis*.
Il Tesoriere regionale

Il Tesoriere Regionale è nominato dall'Amministratore Nazionale, con il gradimento del Coordinatore Regionale.

Amministra i fondi destinati alla struttura regionale e agisce in forza di procura rilasciata dall'Amministratore Nazionale.

Il Tesoriere Regionale è responsabile della gestione amministrativa e del rispetto delle procedure impartite dall'Amministratore Nazionale, come specificato nella parte 7ª del presente Statuto.

La sua azione è sempre indirizzata alla realizzazione degli obbiettivi politici individuati dal Coordinatore Regionale e dagli organi regionali.

Il Tesoriere Regionale resta in carica tre anni. Può essere riconfermato.

Può essere revocato e sostituito, sentito il Coordinatore Regionale, in qualsiasi momento dall'Amministratore Nazionale.

Art. 29.
Il Consiglio Regionale

Compongono il Consiglio Regionale i soci che siano:

1) il Coordinatore Regionale e gli altri membri del Comitato Regionale;

2) ABROGATO;

3) Parlamentari Nazionali eletti nella Regione;

4) Parlamentari Europei residenti nella Regione;

5) Consiglieri Regionali;

6) Presidenti delle Provincie e Capigruppo dei Consigli Provinciali;

7) Sindaci dei Comuni della Regione;

8) Capigruppo nei Consigli Comunali dei Capoluoghi di Provincia e delle città con oltre 50.000 abitanti.

I componenti del Consiglio rimangono in carica fin quando rivestono il ruolo in ragione del quale sono membri dello stesso.

Il Consiglio Regionale si pronuncia sui fatti politici importanti che riguardano direttamente o indirettamente l'ambito regionale. Ha funzione di sintesi politica delle attività svolte a livello locale dal Movimento e di supporto all'attività del Comitato Regionale.

Il Consiglio Regionale ogni tre anni elegge a scrutinio segreto i membri del Collegio Regionale dei Probiviri. Si riunisce su convocazione del Coordinatore Regionale o su richiesta di almeno ¼ dei suoi membri.

PARTE 5ª
GLI ORGANI PERIFERICI LE GRANDI CITTÀ LE PROVINCIE

Art. 30.
Assetto Territoriale di base

Nei Comuni nei quali sia residente un numero minimo di aderenti al Movimento, fissato annualmente dalla Segreteria Nazionale, è costituito il Coordinamento Comunale.

Qualora la Segreteria Nazionale non indichi una nuova soglia minima si intende confermata quella dell'anno precedente. In ogni caso il Coordinamento Comunale può essere costituito in tutti i Comuni nei quali siano residenti almeno dieci aderenti al Movimento.

Negli altri Comuni il Comitato Provinciale, su proposta del Coordinatore, può nominare un Delegato Comunale.

In tutte le Province previste dalla legge dello Stato è costituito il Coordinamento Provinciale (art. 13 n. 1).

Eventuali deroghe al predetto criterio di competenza territoriale, possono essere autorizzate dalla Segreteria Nazionale.

Nelle città di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Messina, definite «Grandi Città», è costituito il Coordinamento Cittadino (di Grande Città art. 13 n. 3). In questo caso, il Coordinamento Cittadino ha competenza sul territorio comunale della Grande Città, mentre sul residuo territorio della Provincia è competente il Coordinamento Provinciale.

Nell'ambito delle Grandi Città è costituito il Coordinamento Circoscrizionale in ogni zona di decentramento amministrativo nell'ambito del cui territorio siano residenti almeno dieci aderenti a Forza Italia.

Nelle rimanenti zone di decentramento amministrativo, il Coordinamento Cittadino, su proposta del Coordinatore, può nominare un Delegato di Circoscrizione.

Nelle Provincie al di fuori delle Grandi Città, i soci esercitano il diritto di voto:

a) nell'Assemblea Comunale, per l'elezione del Coordinatore Comunale, dei membri elettivi del Coordinamento Comunale nonché dei delegati al Congresso Provinciale.

Nelle Grandi Città, i soci esercitano il diritto di voto:

a) nell'Assemblea di Circoscrizione, per l'elezione del Coordinatore Circoscrizionale;

b) nel Congresso Cittadino, per l'elezione del Coordinatore Cittadino (della Grande Città), dei membri elettivi del Comitato Cittadino e dei Delegati al Congresso Nazionale.

Art. 30-*bis*.
Disposizioni speciali per la Regione Valle d'Aosta

Ai fini del presente Statuto e dei regolamenti che ne derivano, la Regione Valle d'Aosta è soggetta alle seguenti disposizioni particolari:

1. la città di Aosta è equiparata alle Grandi Città di cui al precedente art. 30;

2. il resto del territorio della Regione è equiparato ad una provincia ordinaria;

3. il regolamento determinerà il numero dei Delegati al Congresso Nazionale da attribuire alla Valle d'Aosta.

Art. 30-*ter*.
I Grandi Elettori nei congressi Provinciali e Cittadini

Ai fini dei Congressi Provinciali e di Grande Città, i soci del Movimento eletti nell'ambito del territorio della Provincia o della Grande Città che siano Parlamentari Nazionali ed Europei, Presidenti di Regione, Presidenti di Provincia, Consiglieri Regionali, Consiglieri Provinciali o Metropolitani e Comunali, Presidenti e Consiglieri di Circoscrizione, il Sindaco della Grande Città, assumono le prerogative di Grandi Elettori.

Gli Assessori Regionali, Provinciali e Comunali in carica, che siano stati eletti nel rispettivo Consiglio all'atto iniziale della consiliatura in corso, e che si siano successivamente dimessi da Consigliere, conservano le prerogative di Grande Elettore nella categoria corrispondente all'incarico al quale erano stati eletti.

A ciascun Grande Elettore viene attribuito un voto ponderato secondo quanto previsto da apposito regolamento.

I Grandi Elettori, oltre a votare ordinariamente come gli altri soci, esercitano il loro diritto al voto ponderato esclusivamente per l'elezione del Coordinatore e del Comitato Provinciale o Cittadino.

I Grandi Elettori hanno diritto di voto solamente nel Congresso Provinciale o nel Congresso di Grande Città corrispondente al Comune di residenza, eccettuati i seguenti casi:

1) i Parlamentari Nazionali ed Europei eletti in un collegio o una circoscrizione diversa da quella di residenza devono optare se esercitare le prerogative di Grande Elettore nel Congresso Provinciale o di Grande Città del Comune di residenza o scegliendone uno fra quelli compresi nella circoscrizione di elezione. Tale opzione non è più reversibile nel corso della legislatura, e ne va data comunicazione scritta al Coordinamento Regionale di competenza e al Coordinamento Nazionale, entro il termine da quest'ultimo stabilito;

2) i Consiglieri Regionali eletti con il sistema maggioritario, qualora la regione di elezione non coincida con quella di residenza, devono optare se esercitare te prerogative di Grande Elettore nel Congresso Provinciale o di Grande Città scegliendone uno fra quelli compresi nella regione di elezione. Tale opzione non è più reversibile nel corso della legislatura, e ne va data comunicazione scritta al Coordinamento Regionale di competenza e al Coordinamento Nazionale, entro il termine da quest'ultimo stabilito;

3) i Consiglieri Regionali eletti con il sistema proporzionale e i consiglieri provinciali esercitano le prerogative di Grandi Elettori nel Congresso Provinciale della Provincia o della Grande città nella quale sono stati eletti, qualora essa non coincida con la Provincia di residenza;

4) qualora la Provincia di elezione non corrisponda con quella di residenza, e nel solo caso in cui il collegio di elezione insista in parte sul territorio comunale di una Grande Città, e in parte sul territorio del resto della Provincia, i Consiglieri Regionali eletti con il sistema proporzionale, i Consiglieri Metropolitani e i Consiglieri Provinciali devono optare a quale Congresso Provinciale o di Grande Città partecipare fra quelli compresi nel collegio di elezione. Tale opzione non è reversibile nel corso della legislatura rispettivamente regionale o provinciale.

Art. 30-*quater*.
I Grandi Elettori nei Congressi Comunali

Ai fini dei Congressi Comunali assumono le prerogative di Grandi Elettori i soci del Movimento residenti nel Comune eletti a far parte di Assemblee Rappresentative a partire da Consigliere Circoscrizionale, a condizione che il loro collegio o circoscrizione di elezione insista, in tutto o in parte, sul territorio del Comune.

Per i comuni ove vige il sistema elettorale a turno unico, sono Grandi Elettori tutti i Consiglieri Comunali di quel comune se soci di Forza Italia, ovunque residenti. Per i comuni ove vige il sistema elettorale a doppio turno, sono Grandi Elettori i Consiglieri Comunali, ovunque residenti, eleni nelle liste di Forza Italia o anche in altre liste in regola con il tesseramento di Forza Italia.

Gli Assessori Comunali e Regionali in carica, che siano stati eletti nel rispettivo Consiglio all'atto iniziale della legislatura in corso e che si siano successivamente dimessi da Consigliere, conservano le prerogative di Grandi Elettori.

A ciascun Grande Elettore viene attribuito un voto ponderato secondo quanto previsto da apposito regolamento.

Art. 31.
I Congressi Provinciali

Partecipano con diritto di voto ai Congressi Provinciali:

a) i Delegati eletti dalle Assemblee Comunali secondo le modalità di cui al successivo art. 33-*bis*;

b) i Grandi Elettori di cui all'art. 30-*ter*;

Il numero di Delegati al Congresso Provinciale attribuiti ad ogni Assemblea Comunale viene stabilito con apposito regolamento, tenendo conto del numero di voti ottenuti da Forza Italia in quel Comune nelle più recenti elezioni per il Parlamento Europeo o per la Camera dei deputati, nonché del numero di aderenti di ciascun comune.

Ogni Congresso Provinciale è convocato almeno una volta ogni 3 anni per l'elezione del Coordinatore Provinciale e dei membri elettivi del Comitato Provinciale.

Il Congresso Provinciale, inoltre, è convocato ogni volta che lo richieda almeno il 50% degli aventi diritto al voto.

Il Congresso Provinciale elegge il Coordinatore Provinciale e i membri del Comitato Provinciale.

Art. 31-*bis*.
Elezione del Coordinatore Provinciale, dei membri del Comitato Provinciale e dei delegati al Congresso Nazionale

L'elezione del Coordinatore Provinciale, dei membri del Comitato Provinciale e dei Delegati al Congresso Nazionale è disciplinata da apposito regolamento, che deve rispettare i seguenti criteri:

a) è eletto Coordinatore il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti;

b) ad ogni candidato Coordinatore è collegata una lista di candidati al Comitato Provinciale. I seggi nel Comitato Provinciale vengono attribuiti a ciascuna lista sulla base dei voti ottenuti dal candidato Coordinatore ad essa collegata. La ripartizione dei seggi fra le diverse liste è calcolata applicando il metodo D'Hondt;

c) I delegati al Congresso Nazionale sono eletti con voto individuale limitato ai 2/3 degli eligendi. Non sono previste liste.

Art. 32.
Il Coordinatore Provinciale

Il Coordinatore Provinciale è eletto a scrutinio segreto dal Congresso Provinciale.

Resta in carica tre anni.

Il Coordinatore Provinciale rappresenta il Movimento nelle sedi istituzionali e politiche nell'ambito della Provincia. È coadiuvato dai membri del Comitato Provinciale, determina la linea politica del Movimento a livello provinciale, nell'ambito delle scelte di carattere generale operate dagli organi Nazionali, Regionali e Provinciali.

Propone al Comitato Provinciale il nome del Responsabile Amministrazione e Tesoreria e dei Responsabili di Settore per le funzioni indicate all'art. 11. Tali nomine diventano effettive con il voto favorevole del Comitato Provinciale. Qualora il Comitato respinga per tre volte consecutive la proposta del Coordinatore per uno dei predetti incarichi, entro novanta giorni il Coordinatore Regionale convoca il Congresso Provinciale per il rinnovo totale degli organi.

Il Coordinatore nomina fra i responsabili di settore il Vice Coordinatore Provinciale. In caso di impedimento temporaneo il Coordinatore Provinciale è sostituito dal Vice Coordinatore Provinciale.

In caso di impedimento permanente o dimissioni il Comitato Provinciale convoca il Congresso Provinciale per l'elezione del nuovo Coordinatore.

Art. 33.
Il Comitato Provinciale

Compongono con diritto di voto il Comitato Provinciale i soci che siano:

A. il Coordinatore Provinciale;

B. i Coordinatori Comunali del Capoluogo della Provincia - tranne le province nelle quali sia costituita la Grande Città ai sensi dell'art. 30 comma 4 - e dei Comuni con oltre 30.000 abitanti;

C. i membri della Segreteria Nazionale iscritti nella provincia;

D. i Responsabili Provinciali di Forza Italia Giovani per la Libertà e Forza Italia *Seniores*;

E. il Presidente o Vice Presidente della Provincia;

F. il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio Provinciale;

G. il Sindaco e il Capogruppo nel Comune Capoluogo, tranne le province nelle quali sia costituita la Grande Città ai sensi dell'art. 30 comma 4;

H. i Parlamentari Nazionali, Parlamentari Europei e Consiglieri Regionali eletti nella Provincia;

I. il Dirigente dell'Ufficio Provinciale *Club*;

J. i membri eletti dal Congresso Provinciale in numero pari al totale dei componenti di cui alle lettere B, C, D, E, F, G, H, I, L, M;

K. i Vice Coordinatori Provinciali;

L. i Responsabili dei Settori Organizzazione, Enti Locali, Dipartimenti, Comunicazione, Formazione e Adesioni;

M. il Responsabile Amministrazione e Tesoreria (senza diritto di voto se non già membro ad altro titolo).

I soci di cui alle lettere E, F ed H fanno parte del Comitato Provinciale solo nel caso abbiano titolo per esercitare le prerogative di Grande Elettore nel relativo Congresso Provinciale.

I membri del Comitato Provinciale di cui al precedente comma, ai numeri 1),2),3) e 4) durano in carica tre anni. Gli altri durano in carica fino alla scadenza dell'incarico in ragione del quale sono membri del Comitato Provinciale.

Il Comitato Provinciale è convocato dal Coordinatore Provinciale, almeno ogni quattro mesi. Approva il conto annuale, preventivo e consuntivo. È inoltre convocato ogni volta che lo richiedano almeno sei membri del Comitato stesso.

È presieduto dal Coordinatore Provinciale o, in mancanza, dal Vice Coordinatore Provinciale.

Il Coordinatore Provinciale, il Responsabile Amministrazione e Tesoreria e i Responsabili Provinciali di Settore costituiscono, in seno al Comitato Provinciale, la Giunta Esecutiva Provinciale per l'attuazione delle delibere degli organi Provinciali.

Art. 33-*bis*.
Assemblea Comunale

Costituiscono l'Assemblea Comunale:

a) i soci residenti nel territorio del Comune;

b) i Grandi Elettori.

L'Assemblea Comunale è convocata almeno una volta ogni 3 anni per l'elezione del Coordinatore Comunale e dei membri elettivi del Comitato Comunale. L'Assemblea Comunale, inoltre, è convocata ogni volta che lo richieda almeno il 50% degli aventi diritto al voto. L'Assemblea Comunale elegge il Coordinatore Comunale, i membri del Comitato Comunale in un numero definito dal regolamento, e i delegati al Congresso Provinciale, con le modalità previste dal regolamento, che deve rispettare i seguenti criteri:

a) è eletto Coordinatore il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti;

b) ad ogni candidato Coordinatore è collegata una lista di candidati al Comitato Comunale.

I seggi nel Comitato Comunale vengono attribuiti a ciascuna lista sulla base dei voti ottenuti dal candidato Coordinatore ad essa collegata. La ripartizione dei seggi fra le diverse liste è calcolata applicando il metodo D'Hondt.

I delegati al Congresso Provinciale sono eletti con voto individuale limitato ad 1/3 degli eligendi. Non sono previste liste.

Art. 33-*ter*.
Il Coordinatore Comunale

Il Coordinatore Comunale è eletto a scrutinio segreto dal Congresso Comunale con le modalità previste da apposito regolamento. Resta in carica tre anni.

Il Coordinatore Comunale rappresenta il Movimento nelle sedi istituzionali e politiche nell'ambito del Comune. È coadiuvato dai membri del Comitato Comunale, determina la linea politica del Movimento a livello comunale, nell'ambito delle scelte di carattere generale operate dagli organi Nazionali, Regionali e Provinciali.

Propone al Comitato Comunale il nome del Responsabile Amministrazione e Tesoreria; può proporre inoltre i nomi di tutti o solo di alcuni fra i Responsabili di Settore per le funzioni indicate all'art. 11. Tali nomine diventano effettive con il voto favorevole del Comitato Comunale. Qualora il Comitato respinga per tre volte consecutive la proposta del Coordinatore per uno dei predetti incarichi, entro novanta giorni il Coordinatore Provinciale deve convocare l'Assemblea Comunale per il rinnovo totale degli organi.

Il Coordinatore nomina fra i responsabili di settore il Vice Coordinatore Comunale.

In caso di impedimento temporaneo il Coordinatore Comunale è sostituito dal Vice Coordinatore Comunale.

In caso di impedimento permanente o dimissioni il Vice Coordinatore convoca il Congresso Comunale per l'elezione del nuovo Coordinatore.

Art. 33-*quater*.
Il Comitato Comunale

Costituiscono il Comitato Comunale i soci che siano:

1. il Coordinatore Comunale;

2. membri eletti dal Congresso Comunale;

3. il Responsabile Amministrazione e Tesoreria;

4. membri della Segreteria Nazionale residenti nel Comune;

5. il Responsabile Comunale di Forza Italia Giovani per la Libertà;

6. Sindaco o Vice Sindaco;

7. il Capogruppo in Consiglio Comunale;

8. Dirigenti dell'Ufficio Comunale Club, Promotori Azzurri, Azzurro Donna, *Seniores*;

9. Parlamentari Nazionali, Parlamentari Europei e Consiglieri Regionali residenti nel Comune.

I membri del Comitato Comunale di cui al precedente comma, ai numeri 1),2) e 3) durano in carica tre anni.

Gli altri durano in carica fino alla scadenza dell'incarico in ragione del quale sono membri del Comitato Comunale.

Art. 34.
Il Delegato di Collegio

ABROGATO.

Art. 35.
Le Assemblee di Collegio

ABROGATO.

Art. 36.
I Delegati Comunali

Il Comitato Provinciale, su proposta del Coordinatore Provinciale può nominare un Delegato Comunale, in ogni Comune in cui non sia costituito il Coordinamento Comunale.

Il Delegato Comunale collabora con il Coordinatore Provinciale per la realizzazione delle iniziative che interessano il territorio comunale.

È coadiuvato dal Direttivo Comunale composto da persone da lui nominate, che agiscono sotto la sua responsabilità e che costituiscono la struttura organizzativa necessaria per l'adempimento delle sue funzioni.

Rimane in carica tre anni.

Art. 37.
I Congressi delle Grandi Città

Partecipano con diritto di voto ai Congressi di Grande Città:

a) gli iscritti al Movimento residenti nella Grande Città;

b) I Grandi Elettori.

Ogni Congresso di Grande Città è convocato almeno una volta ogni 3 anni per l'elezione del Coordinatore di Grande Città e dei membri elettivi del Comitato della Grande Città.

Il Congresso della Grande Città, inoltre, è convocato ogni volta che lo richieda almeno il 50% degli aventi diritto al voto.

Il Congresso della Grande Città elegge il Coordinatore e sei membri del Comitato della Grande Città.

Art. 37-*bis*.
Elezione del Coordinatore della Grande Città, dei membri del Comitato Cittadino e dei Delegati al Congresso Nazionale

L'elezione del Coordinatore della Grande Città, dei membri del Comitato Cittadino e dei delegati al Congresso Nazionale è disciplinata da apposito regolamento, che deve rispettare i seguenti criteri:

a) È eletto Coordinatore il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti.

b) Ad ogni candidato Coordinatore è collegata una lista di candidati al Comitato Cittadino. I seggi nel Comitato Cittadino vengono attribuiti a ciascuna lista sulla base dei voti ottenuti dal candidato Coordinatore ad essa collegata. La ripartizione dei seggi fra le diverse liste è calcolata applicando il metodo D'Hondt.

c) I Delegati al Congresso Nazionale sono eletti con voto individuale limitato ai 2/3 degli eligendi. Non sono previste liste.

Art. 38.
Il Coordinatore Cittadino nelle Grandi Città

Il Coordinatore Cittadino è eletto a scrutinio segreto dal Congresso della Grande Città.

Resta in carica tre anni. Il Coordinatore Cittadino rappresenta il Movimento nelle sedi istituzionali e politiche nel territorio della Grande Città; coadiuvato dai membri del Comitato della Grande Città, determina la linea politica del Movimento a livello comunale nell'ambito delle scelte di carattere generale operate dagli Organi Nazionali e Regionali.

Propone al Comitato Cittadino il nome del Responsabile Amministrazione e Tesoreria e dei Responsabili di Settore per le funzioni indicate all'art. 11. Tali nomine diventano effettive con il voto favorevole del Comitato Cittadino. Qualora il Comitato respinga per tre volte consecutive la proposta del Coordinatore per uno dei predetti incarichi, entro novanta giorni il Coordinatore Regionale deve convocare il Congresso Cittadino per il rinnovo totale degli organi.

Il Coordinatore nomina fra i responsabili di settore il Vice Coordinatore Cittadino.

In caso di impedimento temporaneo il Coordinatore Cittadino è sostituito dal Vice Coordinatore Cittadino. In caso di impedimento permanente o dimissioni il Comitato Cittadino convoca il Congresso della Grande Città per l'elezione del nuovo Coordinatore.

Art. 39.
Il Comitato Cittadino nelle Grandi Città

Compongono, con diritto di voto il Comitato Cittadino i soci che siano:

A. il Coordinatore Cittadino;

B. i Coordinatori Circoscrizionali della Città;

C. i membri della Segreteria Nazionale iscritti nel comune della Grande Città;

D. i Responsabili Cittadini di Forza Italia Giovani per la Libertà e *Seniores*;

E. il Presidente o Vice Presidente della Provincia o della Città Metropolitana;

F. il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio Provinciale o di Città Metropolitana;

G. il Sindaco ed il Capogruppo nel Consiglio Comunale;

H. i Parlamentari Nazionali, Parlamentari Europei e Consiglieri Regionali;

I. il Dirigente dell'Ufficio Cittadino Club;

J. i membri eletti dal Congresso di Grande Città in numero pari al totale dei componenti di cui alle B, C, D, E, F, G, H, I, J, P, Q;

K. i Vice Coordinatori Cittadini;

L. i Responsabili dei Settori Organizzazione, Enti Locali, Dipartimenti, Comunicazione, Formazione e Adesioni;

M. il Responsabile Amministrazione e Tesoreria (senza diritto di voto se non già membro ad altro titolo);

N. il Presidente del Consiglio Comunale e i Presidenti di Circoscrizione.

I soci di cui alle lettere E, F ed H fanno parte del Comitato Cittadino solo nel caso abbiano titolo per esercitare le prerogative di Grande Elettore nel relativo Congresso Cittadino.

Il Comitato di Grande Città è convocato dal Coordinatore Cittadino almeno ogni quattro mesi.

Approva il conto annuale, preventivo e consuntivo. È inoltre convocato ogni volta che lo richiedano almeno sei membri del Comitato stesso.

È presieduto dal Coordinatore Cittadino o, in mancanza, dal Vice Coordinatore Cittadino. Il Coordinatore Cittadino ed i Responsabili di Settore costituiscono, in seno al Comitato di Grande Città, la Giunta Esecutiva di Grande Città per l'attuazione delle delibere degli Organi Cittadini.

Art. 39-*bis*.
L'Assemblea di Circoscrizione

L'Assemblea di Circoscrizione è costituita da tutti i soci residenti nel territorio della Circoscrizione, dai Consiglieri della Circoscrizione sede del Coordinamento Circoscrizionale, ovunque siano residenti, purché soci di Forza Italia.

L'Assemblea di Circoscrizione è convocata almeno una volta ogni tre anni per l'elezione del Coordinatore Circoscrizionale. L'Assemblea di Circoscrizione inoltre, è convocata ogni volta che lo richieda almeno il 50% degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea di Circoscrizione elegge il Coordinatore Circoscrizionale con le modalità previste da apposito regolamento.

Art. 39-*ter*.
Il Coordinatore Circoscrizionale

Il Coordinatore Circoscrizionale è eletto a scrutinio segreto dalla Assemblea di Circoscrizione con le modalità previste da apposito regolamento.

Resta in carica tre anni.

Il Coordinatore Circoscrizionale rappresenta il Movimento nell'ambito della Circoscrizione.

Determina la linea politica del Movimento a livello circoscrizionale, nell'ambito delle scelte di carattere generale operate dagli Organi Nazionali, Regionali, e Cittadini.

Nomina il Vice Coordinatore Circoscrizionale e la struttura organizzativa necessaria per l'adempimento delle sue funzioni.

In caso di impedimento temporaneo il Coordinatore Circoscrizionale è sostituito dal Vice Coordinatore Circoscrizionale.

In caso di impedimento permanente o dimissioni il Vice Coordinatore convoca il Congresso Circoscrizionale per l'elezione del nuovo Coordinatore.

Art. 40.
I Delegati di Circoscrizione

Nelle Grandi Città indicate all'art. 30, ove non sia costituito il Coordinamento Circoscrizionale, il Coordinatore Cittadino nomina un Delegato per ogni Circoscrizione in cui è suddiviso il territorio comunale.

Nelle altre città nelle quali vi sia una ripartizione in zone di decentramento amministrativo, il Coordinatore Comunale può nomina-

re un Delegato per ogni Circoscrizione in cui è suddiviso il territorio comunale.

Il Delegato di Circoscrizione collabora con il Coordinatore Cittadino per la realizzazione delle iniziative che riguardano la Circoscrizione e riferisce al Coordinatore Cittadino le esigenze e le problematiche emerse nell'ambito della Circoscrizione. Il Delegato di Circoscrizione crea la struttura organizzativa necessaria per l'adempimento dei suoi compiti.

Il Delegato di Circoscrizione rimane in carica tre anni.

Art. 41.
Rinvio ad altre norme

Per tutto ciò che non è previsto espressamente in questa parte dello Statuto provvede la Segreteria Nazionale con appositi Regolamenti. In mancanza si applicano in quanto compatibili le norme relative agli Organi Nazionali.

PARTE 6ª
LE INCOMPATIBILITÀ LA DETERMINAZIONE
E LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Art. 42.
Incompatibilità

La Segreteria Nazionale emana un regolamento sulle incompatibilità fra le cariche del Movimento e gli incarichi istituzionali e di rappresentanza esterna.

Art. 43.
Determinazione e presentazione delle candidature nelle elezioni politiche

Tutti i soci del Movimento sono chiamati a concorrere al processo di formazione delle candidature per le elezioni politiche nazionali ed europee, fornendo ai responsabili in sede locale, provinciale, regionale e nazionale ogni informazione utile a tale proposito. Le liste dei candidati vengono definite dalla Segreteria Nazionale, sentiti i Coordinatori Regionali.

La presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali avviene per mezzo di procuratori speciali nominati dall'Amministratore Nazionale.

Art. 44.
Determinazione e presentazione delle candidature nelle elezioni regionali, provinciali e comunali

a) Elezioni regionali

Le liste dei candidati alle elezioni dei Consigli Regionali sono proposte dal Coordinatore Regionale, sentiti i Coordinatori Provinciali e i Coordinatori Cittadini, e sono approvate dalla Conferenza dei Coordinatori Regionali.

La candidatura a Presidente di Regione è di competenza della Segreteria Nazionale, sentito il Coordinatore Regionale.

b) Elezioni provinciali

Le candidature a Presidente di Provincia sono di competenza della Segreteria Nazionale, sentiti il Coordinatore Regionale, il Comitato provinciale ed il Comitato Cittadino.

La scelta dei candidati in lista alle elezioni provinciali è affidata al Coordinatore Regionale, su proposta del Comitato Provinciale, sentito il Coordinatore Cittadino ed i Coordinatori Comunali interessati.

c) Elezioni comunali

La scelta dei candidati alle elezioni comunali è affidata ai seguenti Organi:

Comuni fino a 15.000 abitanti: al Comitato Provinciale su proposta del Comitato Comunale o del Delegato di Comune;

Comuni con abitanti fra 15.000 e 50.000:

1) candidatura a Consigliere Comunale: al Comitato Provinciale su proposta del Comitato Comunale o del Delegato di Comune, sentito il Coordinatore Regionale;

2) candidatura a Sindaco: al Coordinatore Regionale, sentiti il Comitato Provinciale ed il Comitato Comunale o il Delegato di Comune;

Capoluoghi di Provincia e Comuni con oltre 50.000 abitanti:

1) le candidature a Consigliere Comunale e a Sindaco: al Coordinatore Regionale su proposta del Comitato Provinciale e del Comitato Comunale o del Delegato di Comune, con il gradimento della Conferenza dei Coordinatori Regionali;

2) le candidature alle elezioni Circoscrizionali (escluse le Grandi Città): al Comitato Provinciale su proposta del Comitato Comunale o del Delegato Comunale;

Grandi Città:

1) candidatura a Consigliere Comunale: al Comitato Cittadino, approvata dal Coordinatore Regionale;

2) candidatura a Sindaco: alla Segreteria Nazionale sentiti il Coordinatore Regionale ed il Comitato Cittadino;

3) candidatura a Consigliere Circoscrizionale: al Comitato Cittadino sentito il Coordinatore di Circoscrizione o il Delegato di Circoscrizione. Ove sia prevista la candidatura a Presidente di Circoscrizione, essa deve essere approvata dal Comitato Cittadino.

In ogni caso la Segreteria Nazionale può designare fino a un massimo del 10% dei posti nelle varie liste regionali, provinciali e comunali. Analoga facoltà è riservata al Coordinatore Regionale per le liste provinciali, comunali e circoscrizionali.

La presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali in sede locale avviene per mezzo di procuratori speciali nominati dall'Amministratore Nazionale.

PARTE 7ª
L'ASSETTO AMMINISTRATIVO

Art. 45.
Finanziamento delle attività del Movimento politico Forza Italia

Le attività del Movimento sono finanziate da:

quote associative versate dai soci;

quote di affiliazione dei Club e delle altre associazioni riconosciute;

contributi volontari di soci o di terzi;

contributi degli eletti nelle assemblee rappresentative;

contributi pubblici;

sottoscrizioni pubbliche ed ogni altra attività di raccolta ammessa dalla legge.

L'ammontare delle quote associative, delle quote di affiliazione e dei contributi dovuti dagli eletti nelle assemblee rappresentative è stabilito dalla Segreteria Nazionale sentito l'Amministratore Nazionale.

La Segreteria Nazionale determina i criteri di ripartizione delle risorse fra gli organi Nazionali e Periferici del Movimento e approva il piano di distribuzione predisposto dall'Amministratore Nazionale.

Ogni quota associativa è destinata a finanziare le attività degli Organi Nazionali e Locali ed è ripartita come segue:

sede nazionale 20%;

organi locali 80%.

La normativa di carattere generale ed i criteri di ripartizione tra gli organi locali del Movimento politico è predisposta con regolamento dalla Segreteria Nazionale.

Art. 46.
Funzioni dell'Amministratore Nazionale

L'Amministratore Nazionale ha la legale rappresentanza del Movimento politico e svolge l'attività negoziale necessaria per il raggiungimento dei fini associativi.

Rappresenta in giudizio il Movimento politico e nomina difensori e procuratori.

L'Amministratore Nazionale svolge e coordina le attività necessarie per la corretta gestione amministrativa del Movimento; esegue le delibere della Segreteria Nazionale relative alla gestione amministrativa ordinaria e straordinaria.

Può compiere tutte le operazioni bancarie, compresa la nomina di procuratori, l'accensione di mutui e le richieste di affidamento; effettua pagamenti, incassa crediti; può rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni; provvede alla riscossione dei contributi pubblici o comunque dovuti per legge.

Predispone annualmente il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo e li presenta alla Segreteria Nazionale per l'approvazione, che viene deliberata non prima del decimo giorno successivo alla loro recezione.

Nel periodo compreso tra la presentazione e l'approvazione, i documenti di cui al comma precedente sono resi disponibili alla consultazione presso la sede del Movimento ai soci che ne facciano richiesta alla Segreteria Nazionale.

Predispone il piano generale di distribuzione delle risorse secondo i criteri determinati dalla Segreteria Nazionale e dalle norme regolamentari.

Gestisce i fondi destinati alle campagne elettorali e predispone i rendiconti richiesti dalla legge.

L'Amministratore Nazionale è il solo autorizzato, in sede nazionale e locale, al deposito delle candidature e all'utilizzo del contrassegno elettorale; svolge tale funzione per mezzo di procuratori speciali all'occorrenza nominati.

L'Amministratore Nazionale predispone le procedure per la redazione dei conti, per la raccolta dei fondi e per tutto ciò che ritenga opportuno per la corretta amministrazione del Movimento.

L'Amministratore Nazionale sottopone con cadenza trimestrale alla Segreteria Nazionale una relazione in ordine all'attuazione delle funzioni di cui al presente articolo, e degli atti a ciò relativi.

Tale relazione dev'essere approvata dalla Segreteria Nazionale e quindi resa pubblica, anche per via telematica, sul sito del Movimento, entro una settimana dalla sua approvazione.

Ogni Organo Periferico, anche se dotato di autonomia amministrativa e negoziale, è tenuto ad uniformarsi alle indicazioni dell'Amministratore Nazionale.

Il mancato rispetto delle disposizioni dell'Amministratore Nazionale è motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli e può comportare, nei casi più gravi, il commissariamento dell'Organo.

Art. 47.
Revisori Contabili

I Revisori Contabili previsti dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, come modificato dall'art. 1 della legge 27 novembre 1982, n. 22, sono nominati dalla Segreteria Nazionale.

È richiesta la qualifica di Revisore Contabile iscritto al Registro istituito dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, in attuazione della direttiva 84/253/CEE.

I Revisori Contabili durano in carica tre anni e possono ricevere l'incarico anche più volte consecutivamente.

Art. 48.
Autonomia amministrativa periferica

Le organizzazioni locali e periferiche rette da un organo elettivo hanno autonomia amministrativa e negoziale nei limiti delle attività riguardanti l'ambito territoriale di appartenenza e ne sono legalmente responsabili.

I conti preventivi e consuntivi devono essere redatti secondo il modello predisposto dall'Amministratore Nazionale.

Ogni previsione di spesa deve essere sempre accompagnata dall'indicazione della fonte di finanziamento.

Gli Organi Nazionali non rispondono dell'attività negoziale svolta in ambito locale e delle relative obbligazioni.

I membri degli Organi Locali rispondono personalmente delle obbligazioni assunte al di fuori dei limiti consentiti.

È in ogni caso esclusa la facoltà di stipulare i seguenti atti:

compravendita di beni immobili;

compravendita di titoli (titoli di Stato, obbligazioni, azioni e simili);

costituzione di società;

acquisto di partecipazioni in società già esistenti;

concessioni di prestiti;

contratti di mutuo;

rimesse di denaro all'estero;

apertura di conti correnti all'estero e valutari;

acquisto di valuta;

richiesta e rilascio di avallo fidejussioni o altra forma di garanzia.

È inoltre sempre esclusa dai poteri dei rappresentanti locali la presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali, attività di competenza esclusiva dell'Amministratore Nazionale il quale agisce per mezzo di procuratori speciali.

Art. 49.
Attività negoziale in ambito locale

Ai fini dell'attuazione degli obbiettivi politici individuati in ambito regionale sotto la diretta responsabilità politica dei Coordinatori Regionali, i fondi regionali destinati all'organizzazione regionale sono gestiti dal Tesoriere Regionale, il quale agisce per procura rilasciata dall'Amministratore Nazionale, secondo quanto deliberato dalla Segreteria Nazionale e previsto dalle norme regolamentari.

La procura conferita ai Tesorieri Regionali non potrà comunque comprendere la facoltà di stipulare i seguenti atti:

compravendita di beni immobili;

compravendita di titoli (titoli di Stato, obbligazioni, azioni e simili);

costituzione di società;

acquisto di partecipazioni in società già esistenti;

concessioni di prestiti;

contratti di mutuo;

rimesse di denaro all'estero;

apertura di conti correnti all'estero o in valuta;

acquisto di valuta;

richiesta e rilascio di avallo;

fidejussioni o altra forma di garanzia.

Le norme contabili per coordinare la gestione regionale con la gestione nazionale sono predisposte dall'Amministratore Nazionale anche secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge relative ai bilanci dei Partiti Politici.

PARTE 8ª
GLI ORGANI DI GIURISDIZIONE INTERNA - IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - I RICORSI - IL COMMISSARIAMENTO

Art. 50.
Giurisdizione esclusiva

I soci del Movimento politico, i rappresentanti dei Club Forza Italia e delle altre associazioni riconosciute dal Movimento ai sensi degli articoli 71 e 72, sono tenuti a ricorrere preventivamente ai Collegi dei Probiviri in caso di controversie riguardanti l'attività del Movimento, l'applicazione dello Statuto, i rapporti del Movimento con i Club e con le associazioni riconosciute, nonché i rapporti tra questi ultimi.

Art. 51.
Collegio Regionale dei Probiviri

Il Collegio Regionale dei Probiviri è composto da cinque membri effettivi e quattro supplenti eletti a scrutinio segreto dal Consiglio Regionale, secondo le modalità previste da apposito regolamento fra i

soci con almeno quaranta anni di età che non ricoprano cariche a livello periferico all'interno del Movimento politico.

Restano in carica tre anni.

Il Collegio Regionale dei Probiviri nomina nel suo seno un Presidente ed un Segretario del Collegio.

Il Collegio Regionale dei Probiviri è competente a giudicare nel proprio ambito territoriale in primo grado:

a) le infrazioni disciplinari commesse dai soci del Movimento, salvo quanto di competenza esclusiva del Collegio Nazionale dei Probiviri;

b) le infrazioni alle regole di affiliazione commesse da Club Forza Italia (o da altre associazioni riconosciute) e le controversie fra Club Forza Italia (o altre associazioni riconosciute) e Movimento politico;

c) le controversie fra i Club Forza Italia che interessino direttamente l'attività politica del Movimento;

d) i ricorsi contro la revoca dell'affiliazione di un Club Forza Italia (o di altra associazione riconosciuta) per motivi formali, prevista dall'art. 67.

Tutti gli altri ricorsi aventi ad oggetto l'applicazione dello Statuto, compresi i conflitti fra Organi, salvo i casi di competenza esclusiva del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Art. 51-*bis*.
Elezione del Collegio Regionale dei Probiviri

I membri effettivi e supplenti del Collegio Regionale dei Probiviri sono eletti dal Consiglio Regionale, a scrutinio segreto, con il metodo del voto limitato.

Ciascun membro del Consiglio Regionale indica su una scheda quattro nomi per i membri effettivi e tre nomi per i membri supplenti.

Le votazioni avvengono con schede separate per i membri effettivi e per i membri supplenti.

Sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei membri effettivi o supplenti da eleggere, i candidati con maggior numero di voti in ciascuna delle due votazioni.

Qualora i candidati così eletti fossero meno dei membri del Collegio da eleggere, si procede a successive votazioni, fino all'elezione di tutti i membri del Collegio previsti.

Qualora il numero dei membri (effettivi più supplenti) del Collegio si riducesse a meno di sei, occorre procedere entro novanta giorni alla convocazione di un Consiglio Regionale per l'elezione dei componenti mancanti.

Art. 52.
Collegio Nazionale dei Probiviri

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da cinque membri effettivi e da quattro membri supplenti eletti dal Consiglio Nazionale.

Possono essere eletti Probiviri Nazionali solo i soci che abbiano almeno quaranta anni di età e che non facciano parte della Segreteria Nazionale e della Conferenza dei Coordinatori Regionali.

I componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri restano in carica tre anni.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri nomina nel suo seno un Presidente ed un Segretario del Collegio.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è competente a giudicare:

a) le infrazioni disciplinari commesse dai soci del Movimento che ricoprano cariche nazionali oppure siano Coordinatori Regionali, Parlamentari, Presidenti di Regione;

b) i ricorsi relativi ai Congressi Provinciali e delle dodici Grandi Città;

c) i ricorsi relativi alla conformità allo Statuto degli atti adottati dagli Organi del Movimento Regionali e Nazionali;

d) i ricorsi aventi ad oggetto conflitti fra Organi del Movimento, nei casi in cui sia coinvolto un Organo Regionale o Nazionale;

e) i ricorsi contro le operazioni elettorali e la proclamazione degli eletti nel Congresso Nazionale, con esclusione del Segretario Nazionale e dei membri elettivi della Segreteria Nazionale.

In ordine alle decisioni di cui ai precedenti punti il Collegio Nazionale dei Probiviri è giudice unico non appellabile. Per le infrazioni disciplinari di cui alla lettera *a)* dell'art. 51 è ammessa l'impugnazione per revocazione avanti lo stesso Organo, in relazione a fatti non conosciuti all'epoca del giudizio.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è giudice d'appello contro le decisioni dei Collegi Regionali dei Probiviri.

Art 52-*bis*.
Elezione del Collegio Nazionale dei Probiviri

I membri effettivi e supplenti del Collegio Nazionale dei Probiviri sono eletti dal Consiglio Nazionale, a scrutinio segreto, con il metodo del voto limitato.

Ciascun membro del Consiglio Nazionale indica su una scheda quattro nomi per i membri effettivi e tre nomi per i membri supplenti.

Le votazioni avvengono con schede separate per i membri effettivi e per i membri supplenti.

Sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei membri effettivi o supplenti da eleggere, i candidati con maggior numero di voti in ciascuna delle due votazioni.

Qualora i candidati cosi eletti fossero meno dei membri del Collegio da eleggere, si procede a successive votazioni, fino all'elezione di tutti i membri del Collegio previsti.

Qualora il numero dei membri (effettivi più supplenti) del Collegio si riducesse a meno di sei, occorre procedere entro novanta giorni alla convocazione di un Consiglio Nazionale per l'elezione dei componenti mancanti.

Art. 53.
Decisioni dei Collegi dei Probiviri. Impugnazione.
Dimissioni o impedimento permanente di un Proboviro

I Collegi Regionali ed il Collegio Nazionale dei Probiviri decidono a maggioranza con l'intervento di almeno quattro membri, di cui due effettivi.

La decisione del Collegio Regionale dei Probiviri è impugnabile avanti al Collegio Nazionale dei Probiviri. Il provvedimento assunto in secondo grado dal Collegio Nazionale dei Probiviri è definitivo.

In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei membri effettivi di un Collegio dì Probiviri, questi viene sostituito da colui che sia risultato primo dei non eletti nella relativa elezione; in mancanza assume la carica di membro effettivo il membro supplente più anziano.

Qualora complessivamente i membri del Collegio fossero meno di sei si procede ad elezione suppletiva dei componenti mancanti.

Art. 54.
Impugnazione dell'elezione del Segretario Nazionale
e dei membri elettivi della Segreteria Nazionale

Competente in grado unico a risolvere le questioni relative all'elezione del Segretario Nazionale e dei sei membri elettivi della Segreteria Nazionale è il Collegio Nazionale dei Probiviri integrato dalla presenza dei Capigruppo di Camera, Senato e Parlamento Europeo.

La delibera è assunta a maggioranza con la presenza di almeno sei componenti di cui almeno tre Probiviri effettivi.

Art. 55.
Procedimento disciplinare

Ogni iscritto che ritenga sia stata violata una norma dello Statuto o che sia stata commessa una infrazione disciplinare o un atto comunque lesivo della integrità morale del Movimento o degli interessi politici dello stesso, può promuovere con ricorso scritto il procedimento disciplinare avanti al Collegio dei Probiviri competente. Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto delle regole del contraddittorio e del diritto di difesa, secondo la normativa regolamentare approvata dalla Segreteria Nazionale.

Le sedute degli organi giudicanti non sono pubbliche.

Il procedimento disciplinare non può durare oltre trenta giorni per ogni grado di giudizio. Il termine per le impugnazioni è di dieci giorni dalla comunicazione della decisione all'interessato.

Le decisioni vengono depositate presso la segreteria del Collegio giudicante e ciascun socio può prenderne visione. Gli stessi principi si applicano ai procedimenti nei confronti di Organi di Club Forza Italia (o di altre associazioni riconosciute dal Movimento).

Art. 56.
Misure disciplinari

Le misure disciplinari sono:

a) il richiamo;

b) la sospensione;

c) l'espulsione;

d) la revoca dell'affiliazione nel caso di infrazione commessa da Club Forza Italia (o altra associazione riconosciuta dal Movimento).

Il richiamo è inflitto per fatti di lieve entità.

La sospensione è inflitta per gravi mancanze, oppure in caso di recidiva o in caso di svolgimento di attività contrastanti con le direttive degli Organi del Movimento qualora ciò non comporti l'espulsione.

L'espulsione è inflitta per infrazioni gravi alla disciplina del Movimento o per indegnità morale o politica.

Equivale all'espulsione la revoca dell'affiliazione di un Club Forza Italia (o di altra associazione riconosciuta dal Movimento).

Il provvedimento di espulsione o di revoca dell'affiliazione è sempre reso di pubblico dominio.

Art. 57.
Altri ricorsi

I ricorsi in tutte le materie di competenza dei Collegi dei Probiviri possono essere presentati da chiunque sia socio e vi abbia diretto interesse personale o quale rappresentante di un Club Forza Italia o altra associazione affiliata. I ricorsi sono presentati in forma scritta alla segreteria del Collegio competente nel termine di trenta giorni dall'evento oggetto della controversia, salvo che sia diversamente disposto.

I ricorsi per nullità dei Congressi Provinciali e dei Congressi delle Grandi Città devono essere presentati, anche a mezzo telefax, entro dieci giorni dalla data del Congresso a pena di decadenza. La Segreteria Nazionale approva il regolamento relativo alla procedura da adottare per la presentazione e decisione dei ricorsi, sempre nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

Art. 58.
Commissariamento

La Segreteria Nazionale può, ove ricorrano gravi motivi, commissariare gli Organi Nazionali delle organizzazioni interne al Movimento.

Analogamente la Segreteria Nazionale, sempre nel caso ricorrano gravi motivi, può sciogliere qualsiasi organo del Movimento, nominando un Commissario per il tempo necessario alla ricostituzione dell'Organo.

Sono da considerarsi sempre motivi gravi l'impossibilità di funzionamento di un Organo Collegiale, la commissione di irregolarità di carattere amministrativo e la manifesta inadeguatezza a conseguire gli obiettivi preposti.

In casi gravi ed urgenti il Segretario Nazionale direttamente, o delegando il Responsabile Nazionale Organizzazione, può adottare in via immediata provvedimenti temporanei di commissariamento che dovranno essere convalidati dalla Segreteria Nazionale nella prima riunione successiva all'emissione del provvedimento.

Art. 58-*bis*.
Chiusura organi periferici

Qualora in un comune il numero dei soci scenda sotto il minimo previsto dall'art. 30, comma 1, il Settore Adesioni ne dà immediata comunicazione al Coordinatore Provinciale, il quale provvede nel termine massimo di sei mesi - se nel frattempo non si sia ricostituito il numero minimo di aderenti necessario – a chiudere il relativo Coordinamento Comunale e, se lo ritiene opportuno, propone al Comitato Provinciale di nominare un Delegato Comunale.

Nessun altro organo del Movimento può essere sottoposto a misure di scioglimento, sospensione o chiusura, se non nei casi di procedura commissariale di cui all'art. 58.

Art. 59.
Sospensione dall'attività del Movimento

In casi di particolare gravità il Responsabile Nazionale Organizzazione può decidere in via immediata di sospendere un socio dall'attività del Movimento. In tal caso è aperto d'ufficio un procedimento disciplinare, nei confronti dell'interessato innanzi al Collegio dei Probiviri competente. Il giudizio definitivo dovrà essere emesso entro tre mesi dalla sospensione. I provvedimenti di sospensione dovranno essere convalidati dalla Segreteria Nazionale nella prima riunione successiva all'emissione del provvedimento.

PARTE 9ª
RAPPORTI CON I CLUB FORZA ITALIA

Art. 60.
Denominazione Club Forza Italia

Possono utilizzare la denominazione Club Forza Italia, e le relative composizioni grafiche, solo le associazioni che essendo in possesso dei requisiti sotto indicati, ne facciano richiesta al Movimento politico Forza Italia e da questo vengano riconosciute idonee.

Il riconoscimento comporta l'affiliazione al Movimento politico.

Art. 61.
Caratteristiche per l'affiliazione

Per essere affiliati al Movimento politico Forza Italia, i Club devono avere la forma di associazioni non riconosciute senza scopo di lucro, con statuto conforme al modello approvato dalla Segreteria Nazionale e comprendenti non meno di venticinque soci.

Sono ammesse norme statutarie difformi dal modello approvato purché ne vengano rispettate le caratteristiche fondamentali.

In ogni caso i seguenti principi non ammettono deroghe, i Club devono:

a) essere libere associazioni di cittadini che si propongono di sviluppare iniziative culturali sociali e politiche volte alla diffusione dell'ideale liberal-democratico;

b) avere organi rappresentativi liberamente e democraticamente eletti;

c) consentire la massima libertà di iscrizione e di dibattito politico interno.

I Club con meno di venticinque soci hanno tre mesi di tempo dalla data della domanda di affiliazione per integrare il numero minimo richiesto. In mancanza di raggiungimento del numero minimo l'affiliazione viene revocata.

La domanda di affiliazione comporta l'accettazione delle norme contenute nel presente Statuto e della giurisdizione dei Probiviri.

Art. 62.
Riconoscimento e affiliazione

Il riconoscimento dei Club e la conseguente loro affiliazione avvengono ad opera dell'Ufficio Nazionale dei Club previa istruttoria in sede locale.

Art. 63.
Partecipazione al Movimento politico Forza Italia

Coloro che aderiscono al Movimento politico Forza Italia pur non appartenendo ad alcun Club affiliato (o altra associazione affiliata) sono tenuti, nel termine stabilito dalla Segreteria Nazionale, ad associarsi ad un Club Forza Italia per poter svolgere attività politica locale.

Art. 64.
Attività politica

L'affiliazione del Club comporta l'accettazione della linea politica deliberata dagli Organi del Movimento politico Forza Italia e l'accettazione del coordinamento delle proprie iniziative, aventi valenza politica, da parte dei dirigenti locali di Forza Italia.

Art. 65.
Contributo annuale

I Club affiliati si impegnano a versare ogni anno al Movimento politico il contributo determinato dalla Segreteria Nazionale.

Art. 66.
Revoca dell'affiliazione

L'affiliazione può essere revocata per motivi formali (quali la perdita di caratteristiche oggettive necessarie per l'affiliazione) o in seguito a procedimento disciplinare.

Nel primo caso provvede l'Ufficio Nazionale Club che, constatata la perdita di una o più caratteristiche fondamentali dell'associazione affiliata, comunica la revoca dell'affiliazione al Club (o associazione) interessato. Il provvedimento di revoca può essere impugnato con ricorso al Collegio Regionale dei Probiviri. La decisione è appellabile avanti al Collegio Nazionale dei Probiviri.

Nel secondo caso (procedimento disciplinare) la revoca dell'affiliazione è pronunciata in prima istanza dal Collegio Regionale dei Probiviri ed in seconda istanza dal Collegio Nazionale dei Probiviri.

La revoca dell'affiliazione determina l'immediata decadenza dal diritto di uso della denominazione Club Forza Italia e di tutte le relative utilizzazioni grafiche.

Si applicano le norme contenute nella parte 8ª dello Statuto.

Art. 67.
Motivi di revoca dell'affiliazione

Sono considerati gravi motivi comportanti la revoca dell'affiliazione tutti i comportamenti in contrasto con gli interessi politici del Movimento, come lo svolgimento di attività in favore di altre formazioni politiche o di candidati non appartenenti alle liste o ai gruppi Forza Italia.

È altresì motivo di revoca il comprovato svolgimento di attività illecite nella sede del Club o in occasione di manifestazioni o altre attività organizzate dal Club o alle quali il Club partecipi o che comunque coinvolgano l'immagine del Movimento politico Forza Italia.

Art. 68.
Controversie

Sono devolute al giudizio dei Probiviri le controversie fra Club che comportino un interesse specifico del Movimento e le controversie fra Club e Movimento politico.

Art. 69.
Rapporti con altre associazioni

La Segreteria Nazionale può deliberare l'affiliazione di altre associazioni vicine al Movimento politico Forza Italia che si occupino di particolari settori purché presentino, in linea di massima, le stesse caratteristiche richieste per l'affiliazione dei Club: i soci di tali associazioni acquisiscono, nei confronti del Movimento politico, i medesimi diritti e doveri dei soci dei Club Forza Italia.

PARTE 10ª
ORGANIZZAZIONI INTERNE AL MOVIMENTO

Art. 70.
Organizzazione Giovanile

In seno al Movimento politico Forza Italia è costituita l'organizzazione interna denominata Forza Italia - Giovani per la Libertà, cui possono partecipare i soci dai quattordici ai ventotto anni compiuti.

Forza Italia Giovani per la Libertà persegue i medesimi scopi del Movimento politico Forza Italia con particolare attenzione al mondo giovanile, nell'ambito della scuola, dell'università, del lavoro e delle attività sociali e di solidarietà.

Forza Italia Giovani per la Libertà ha una propria struttura organizzativa, determinata con regolamento approvato dalla Segreteria Nazionale.

Le risorse economiche di Forza Italia Giovani per la Libertà vengono stabilite di anno in anno dalla Segreteria Nazionale. Tali risorse non possono in ogni caso essere inferiori all'ammontare complessivo delle quote associative versate dai soci all'Organizzazione Giovanile.

I predetti fondi così attribuiti vengono gestiti direttamente da Forza Italia Giovani per la Libertà secondo quanto stabilito in merito dal regolamento.

I responsabili di Forza Italia Giovani per la Libertà, locali e nazionali eletti in apposite assemblee, partecipano agli organismi del Movimento ed alle varie articolazioni organizzative secondo le disposizioni dello Statuto e del regolamento predisposto dalla Segreteria Nazionale.

I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano il loro diritto di elettorato attivo esclusivamente nell'ambito del Movimento Forza Italia Giovani per la Libertà secondo quanto previsto dal regolamento di Forza Italia Giovani per la Libertà.

I minori di diciotto anni non possono assumere incarichi con rappresentatività esterna a nessun livello, né in Forza Italia Giovani per la Libertà né in Forza Italia.

Art. 71.
Attività di Forza Italia Giovani per la Libertà

Forza Italia Giovani per la Libertà opera nel rispetto della linea politica del Movimento deliberata dagli Organi Nazionali e Locali; i suoi componenti sono sottoposti alla giurisdizione dei Probiviri.

Art. 72.
Forza Italia Azzurro Donna

Le socie del Movimento possono partecipare alle attività di Forza Italia Azzurro Donna attraverso le articolazioni regionali e locali, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dai regolamenti.

Forza Italia Azzurro Donna promuove e valorizza la partecipazione della donna alla politica e ne approfondisce le problematiche.

Coordina e promuove l'attività legislativa, politica ed organizzativa nelle materie che toccano il mondo delle donne.

Ad essa fanno riferimento coloro che si occupano della materia, in ambito nazionale, parlamentare, locale, nell'organizzazione, nei dipartimenti, negli incarichi istituzionali esterni.

Art. 72-*bis*.
Forza Italia Seniores

I soci del Movimento di età superiore ai sessantacinque anni possono partecipare a Forza Italia *Seniores*, organizzazione nazionale con articolazioni regionali e locali.

Forza Italia *Seniores* promuove la partecipazione dei soci di età superiore ai sessantacinque anni alla vita politica ed alle attività del Movimento.

Elabora studia e promuove iniziative anche di carattere legislativo, volte alla valorizzazione sociale dei *Seniores*.

I rappresentanti di Forza Italia *Seniores* partecipano con propri rappresentanti agli organi del Movimento, ed alle varie articolazioni organizzative secondo quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti.

PARTE 11ª
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 73.
Potere regolamentare della Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale provvede all'emanazione di tutte le norme regolamentari necessarie per l'esecuzione del presente Statuto.

Art. 74.
Modifiche statutarie

Le modifiche statutarie sono di competenza del Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale. Le delibere di entrambi gli organi sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti purché costituiscano almeno i due terzi degli aventi diritto al voto.

PARTE 12ª
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ABROGATE.

ALLEGATO

FORZA ITALIA

23A05930

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Ricollocamento dell'Ambasciata d'Italia in Khartoum (Sudan) presso Addis Abeba (Etiopia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(*Omissis*);

Decreta:

Art. 1.

L'Ambasciata d'Italia in Khartoum opera temporaneamente ad Addis Abeba (Etiopia).

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Dato a Roma, 29 settembre 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2023, reg n. 2781

23A06250

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 88, adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro in data 26 aprile 2023.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0011350/CONS-L-126 del 16 ottobre 2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 88 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPACL in data 26 aprile 2023, concernente la determinazione del tasso di capitalizzazione dei montanti contributivi e la rivalutazione dei limiti reddituali e dei contributi minimi, per l'anno 2023.

23A06247

Approvazione della delibera n. 27/2023, adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 18 gennaio 2023.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0011506/GEO-L-195 del 18 ottobre 2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 27/2023 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa geometri in data 18 gennaio 2023, recante: «Aggiornamento e integrazione dal 1° gennaio 2023 dei coefficienti di trasformazione di cui all'art. 33, comma 2, del regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari».

23A06248

Approvazione della delibera n. 14, adottata dal Comitato amministratore della gestione separata dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani in data 27 giugno 2023.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0011508/PG-L-151 del 18 ottobre 2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 14 dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INP-

GI) adottata dal Comitato amministratore della gestione separata in data 27 giugno 2023, concernente l'aggiornamento della misura del contributo soggettivo ed integrativo minimo per i giornalisti liberi professionisti, di cui all'art. 3, comma 3 ed all'art. 4, comma 4 del regolamento di attuazione delle attività di previdenza a favore degli iscritti alla gestione separata, per l'anno 2023.

23A06249

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Presentazione delle domande di agevolazione per la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, previsti nel bando transnazionale congiunto 2023 «Aquatic Ecosystem Services» emanato dalla partnership Water4All.

Con provvedimento del direttore generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica e del direttore generale per gli incentivi alle imprese n. 214286 del 3 novembre 2023 sono stati definiti, ai sensi dell'art. 13, commi 5 e 6, del decreto ministeriale n. 186485 del 16 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 28 del 3 febbraio 2023 e modificato dal decreto ministeriale n. 119764 del 13 giugno 2023 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 154 del 4 luglio 2023, i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione per la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale per l'attuazione della Missione 4, Componente 2, Tipologia investimento, Intervento 2.2 Partenariati - per la ricerca e l'innovazione - Horizon Europe del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il provvedimento fissa i termini di presentazione della domanda entro e non oltre le ore 15,00 del 13 novembre 2023 (richiesta di accesso alle agevolazioni - all. 1) ed entro e non oltre le ore 15,00 del 29 aprile 2024 (domanda di agevolazioni finanziarie - all. 1-*bis*).

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del provvedimento è consultabile nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

23A06189

Approvazione della Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO_2 delle autovetture- edizione 2023

In data 30 ottobre 2023, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è stata approvata la guida annuale sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO_2 - edizione 2023, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003, n. 84, riguardante il regolamento di attuazione della direttiva n. 1999/94/CE concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO_2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove.

Il decreto e la guida sono pubblicati sui rispettivi siti web del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

23A06246

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-267) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale € **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale € **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:	
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale € **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale € **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:	
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale € **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale € **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:	
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale € **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale € **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale € **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale € **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale € **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale € **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100231115

€ 1,00